





COLLOCAZIONE	
NAPE 028131	
BID	L. 1
	L. 2
ORD	1/2002
INV	DDP - 5878
B.C.	2297
NOTE	

PUB ANT. KOSTA 153

2° VOLUME
SPA 10-197

[illegible]

CODICE
PER LO REGNO
DELLE DUE SICILIE.

LEGGI PENALI

Con note e dilucidazioni.

Edizione compilata con autorizzazione superiore nella Real Segreteria di Stato e Ministero di Grazia e Giustizia.



NAPOLI,
PRESSO ANGELO TRANI.

1819.

LEGGI PENALI

La presente edizione delle *Leggi penali* è posta sotto la tutela delle leggi, essendosi adempiuto a quanto esse prescrivono: i contraffattori saranno puniti a norma delle medesime Leggi penali.



REGNO DI NAPOLI
PRESSO VINCENZO

CAP. II.	Delle pene stabilite posteriormente al reato -----	57
CAP. III.	Della volontà, della età e dello stato dell'imputato -----	38
CAP. IV.	Del tentativo -----	41
CAP. V.	De' complici -----	42
CAP. VI.	Della recidiva e della reiterazione.	43

LIBRO II.

De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione.

TIT. I.	De' reati contra il rispetto dovuto alla religione -----	50
TIT. II.	De' reati contro lo Stato -----	53
CAP. I.	De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato -----	ivi
CAP. II.	De' reati contro la sicurezza interna dello Stato -----	57
Sez. I.	De' reati contro la sacra persona del Re e la famiglia reale ---	ivi
Sez. II.	Dell'uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi	59
Sez. III.	Degli scritti, discorsi e fatti in- giuriosi contro il Governo ---	62
CAP. III.	Del rivelamento de' reati contro lo Stato -----	64
TIT. III.	Delle violenze pubbliche, e delle minacce -----	66
CAP. I.	Delle violenze pubbliche -----	ivi
CAP. II.	Delle minacce -----	70
TIT. IV.	De' reati contro l'amministrazione della giustizia e le altre pubbli- che amministrazioni -----	71
CAP. I.	Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi de' quali es- sa si serve -----	ivi
	Sez.	

Sez. I.	Delle usurpazioni di titoli e funzioni -----	71
Sez. II.	Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti -----	72
Sez. III.	Dell'uso privato de' mezzi della pubblica autorità -----	73
CAP. II.	Degli oltraggi e delle violenze contro la persona de' depositarj dell'autorità e della forza pubblica -----	75
CAP. III.	Della calunnia, e della falsa testimonianza -----	80
CAP. IV.	Degli abusi dell'autorità pubblica.	85
Sez. I.	Della concussione e corruzione de' pubblici ufiziali o altri impiegati -----	<i>ivi</i>
Sez. II.	Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori -----	86
Sez. III.	Della malversazione de' funzionarj pubblici -----	89
Sez. IV.	Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercj incompatibili colle cariche -----	92
Sez. V.	Dell'esercizio abusivo di autorità, e dell'abusivo rifiuto d'interporla -----	94
§. I.	Dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico -----	<i>ivi</i>
§. II.	Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati -----	95
§. III.	Delle omissioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti -----	100
Sez. VI.	Del rifiuto di servizio legalmente dovuto -----	104
Sez. VII.	De' reati degli ufiziali dello stato civile -----	105
	Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo -----	106

CAP. V.	Delle violazioni de' pubblici archivj, de' luoghi di pubblica custodia e de' pubblici monumenti -----	107
Sez. I.	Della rottura di suggelli, e dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivj-----	ivz
Sez. II.	Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei -----	109
Sez. III.	Della violazione di monumenti pubblici-----	113
TIT. V.	De' reati contro la fede pubblica.	114
CAP. I.	Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali ---	ivz
Sez. I.	Della falsità di monete -----	ivz
Sez. II.	Della falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato--	117
CAP. II.	Del falso in altre scritture pubbliche o private-----	122
Sez. I.	Del falso nelle scritture pubbliche-----	ivz
Sez. II.	Del falso in iscrizione privata--	124
Sez. III.	Della falsità di passaporti, di fogli d'itinerario e di certificati ec.	125
CAP. III.	Disposizioni comuni al presente titolo -----	127
TIT. VI.	De' reati che attaccano l'interesse pubblico-----	128
CAP. I.	Della vagabondità ed improba mendicizia-----	ivz
CAP. II.	Delle adunanze illecite-----	130
CAP. III.	Della stampa, degli scritti, delle immagini ec-----	132
CAP. IV.	De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno----	133
	CAP.	

		7
CAP. V.	De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti -	134
TIT. VII.	De' reati che attaccano l'ordine delle famiglie -	137
CAP. I.	De' reati relativi a' doveri scam- bievoli degl'individui delle fa- miglie -	ivi
CAP. II.	De' reati che attaccano la pace e l'onor delle famiglie -	139
CAP. III.	De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo -	144
TIT. VIII.	De' reati contro i particolari -	146
CAP. I.	De' reati contro gl'individui -	ivi
Sez. I.	Degli omicidj volontarj -	ivi
Sez. II.	Delle ferite e delle percosse vo- lontarie -	148
Sez. III.	Delle ingiurie e della rivelazio- ne di segreti -	151
Sez. IV.	Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili -	154
Sez. V.	Degli omicidj involontarj delle ferite, percosse ec. involontarie -	155
Sez. VI.	Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del pre- sente capitolo -	ivi
Sez. VII.	Della occultazione degli omici- dj, delle percosse e delle fe- rite, e della occultazione di cadaveri -	160
Sez. VIII.	Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o noce- voli alla salute -	164
Sez. IX.	Dello abbandono o esposizione di un fanciullo -	169
CAP. II.	De' reati contro alle proprietà -	171
Sez. I.	De' furti -	ivi
§ I.	De' furti semplici -	176
§ II.	De' furti qualificati -	ivi
Sez. II.	Della usurpazione -	178
	Sez.	

Sez. III.	Della frode -----	180
Sez. IV.	Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterio- ramento -----	186
Sez. V.	Disposizioni comuni al presente capitolo -----	192

LIBRO III.

<i>TIT. I.</i>	Delle contravvenzioni, e della lo- ro punizione -----	195
<i>CAP. I.</i>	Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico -----	<i>ivi</i>
<i>CAP. II.</i>	Delle contravvenzioni contro alle persone -----	200
<i>CAP. III.</i>	Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui -----	201
<i>CAP. IV.</i>	Delle pene per le contravvenzioni. Disposizioni generali -----	203 204

FERDINANDO I.

9

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere del Supremo Consiglio
di Cancelleria ;

Udito il nostro Consiglio di Stato :

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ART. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo :

Par-

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizj penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un'altra posteriore; dovendo l'intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuua delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichino colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia

firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere

firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
 DI GERUSALEMME ec.
 INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
 PIACENZA, CASTRO ec. ec.
 GRAN PRINCIPE EREDITARIO
 DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

ART. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri dominj al di quà del Faro dal dì 1. di gennaio dell'anno 1809 nelle materie che formano

mano oggetto delle disposizioni contenute nel codice provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell'anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazione militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri dominj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell'anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal

dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
firm. MARCHESE TOMMASI

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 26 di Maggio 1819.

LIBRO I.

DELLE PENE, E DELLE REGOLE
GENERALI PER LA LORO APPLI-
CAZIONE ED ESECUZIONE.

TITOLO I.

Delle pene.

ARTICOLO 1. **O**gni reato sarà punito, secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia.

Nessuna pena è infamante. L'infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo.

2. Il reato soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*.

Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*.

Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*.

Per le pene criminali, *Vedi l'art. 3.*

Per le pene correzionali, *Vedi l'art. 21.*

Per le pene di polizia, *V. l'art. 36.*

CA-

CAPITOLO I.

Delle pene criminali.

Oltre queste pene, che sono particolari alla giustizia criminale, ve ne sono altre comuni colla giustizia correzionale, e di polizia, *V. gli art. 29, 44, 46, e 47.*

3. La pubblicazione de' beni de' condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti :

- 1.º la morte ;
- 2.º l' ergastolo ;
- 3.º i ferri ;
- 4.º la reclusione ;
- 5.º la relegazione ;
- 6.º l' esilio dal regno ;
- 7.º la interdizione da' pubblici ufizj ;
- 8.º la interdizione patrimoniale.

Quanto agli atti dello stato civile per la morte de' giustiziati, *V. la nota all' art. 393.*

4. La pena di morte si esegue colla decapitazione, col laccio sulle forche, e colla fucilazione.

5. La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico.

Questo modo di esecuzione si trova letteralmente ordinato negli art. 93, 120, 121, 155, 418.

Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione.

La pena di morte si esegue colla fucila-

zione, quando la condanna sia fatta da una Commissione militare (1), o da' Consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo *Statuto penale militare* (2).

6. La legge indica i casi ne' quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti :

1.^o esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino :

Pel primo grado di pubblico esempio, V. gli art. 92, 121, 133, 155, 352, 353.

2.^o trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto :

Pel secondo grado di pubblico esempio, V. gli art. 130, 132, 155.

Leggi penali.

B

3.^o

(1) Le Commissioni militari non sono autorità permanenti, ma tribunali occasionali che il Governo crea nelle circostanze in cui per la repressione di alcuni reati che più direttamente minacciano l'ordine pubblico, si richiede maggior celerità di esempio. Queste Commissioni dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia — Oggi le Commissioni militari sono competenti a procedere contra i forbanditi, contra gli assassini o sia scorridori armati di cappa, e contra gli autori di reati sulle persone, commessi con maschere o altro contraffacimento di abiti, o di sembianze (*Decreti de' 17 Luglio 1817, 18 Novembre e 31 Dicembre 1818*).

(2) *Statuto penale militare.*

» Art. 369. Il Militare condannato a morte da un Consiglio di Guerra sarà fucilato ».

Pel terzo grado
di pubblico e-
sempio, *V. gli*
art. 120, 121,
123, 152.

3.^o trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto:

Pel quarto grado
di pubblico e-
sempio, *V. gli*
art. 93, 120.

4.^o trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con piccole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali: *l' uomo empio.*

Per le conse-
guenze di questa
pena, *V. l'art.*
16.

7. La pena dell' *ergastolo* consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, secondo i regolamenti.

Le donne espieranno l' *ergastolo* nella casa di reclusione colle restrizioni che s' indicheranno da' regolamenti.

Per le conse-
guenze di questa
pena, *V. gli art.*
17, 19, e 34.

8. La pena de' *ferri* sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini.

Quanto al modo
d' espiazione vi è
un caso di ecce-
zione indicato
nell' *artic. 68.*

La prima si espia ne' *bagni* ove i condannati strascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti.

Per le donne,
V. l'art. 10.

La seconda si espia nel *presidio*. Per questa pena è sottoposto il condannato a' lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti.

La pena de' *ferri* verrà espia nel *presidio* ne' soli casi che sono dalle leggi indicati.

9. La pena de' ferri sarà di quattro gradi eguali, ciascuno di anni sei.

Il primo comincia dagli anni sette, e termina a' dodici.

Il secondo comincia da' tredici, e termina a' diciotto.

Il terzo comincia da' diciannove, e termina a' ventiquattro.

Il quarto comincia da' venticinque, e termina a' trenta.

10. Le donne condannate a' ferri saranno impiegate a' lavori nell' interno di una casa di reclusione.

11. I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo.

Per gli effetti di questa pena, V. gli art. 17, 19, e 34.

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni, nè maggiore di dieci.

12. La *relegazione* si esegue trasportandosi il condannato in un' isola, per doversisi trattener libero nel corso della condanna.

Per gli effetti di questa pena, V. l'art. 18.

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti.

In caso di trasgressione, la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione.

13. L' *esilio dal regno* si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi, durante il tempo della pena.

Esso è *perpetuo*, o *temporaneo*. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

In caso di trasgressione dell' *esilio temporaneo*, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di *relegazione*. Ma se la durata dell' *esilio temporaneo* che rimaneva al condannato ad *espiare*, fosse maggiore del *maximum* della *relegazione*, questi tornerà dopo la *relegazione* a subire il resto dell' *esilio temporaneo*.

In caso di trasgressione dell' *esilio perpetuo*, il reo sarà condannato alla *reclusione*, ed *espiata* questa pena, tornerà all' *esilio perpetuo*.

L'interdizione da' pubblici uffizj oltre l'esser pena principale, è anche pena accessoria, V. gli art. 17, 18.

14. L' *interdizione da' pubblici uffizj* consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe' suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia.

L'interdizione patrimoniale è pena accessoria in alcune condanne, V. l'art. 17.

15. L' *interdizione patrimoniale* porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio.

L' *amministrazione* verrà regolata secondo le norme delle *legge civili* per le persone interdette (1).

16.

(1) *Leggi civili*.

* Art. 431. Nessuno, ad eccezione de' congiunti,

16. Il condannato all'ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni.

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successorj ed i condizionali che si verificheranno a suo favore.

Non può stare in giudizio civile nè per domandare nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore

» gi, degli ascendenti e de' discendenti sarà tenuto di continuare nella tutela di un'interdetto
» oltre i dieci anni. Alla scadenza di questo termine il tutore potrà domandare e dovrà ottenere
» il suo rimpiazzo.

» 432. L'interdetto è uguagliato al minore per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni.
» Le leggi sopra la tutela de' minori saranno applicabili alla tutela degl'interdetti*.

» 434. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un'interdetto, la dote o la donazione, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia omologato dal tribunale sulle conclusioni del procuratore regio.

* Le norme pe' minori, a' quali vengono eguagliati gl'interdetti, sono segnate negli articoli 373 e seguenti delle leggi civili.

tore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta.

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo.

17. La condanna a' ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione da' pubblici ufizj, e l'interdizione patrimoniale, durante la pena.

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimone negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbian dritto.

Dispone i sussidj alimentarj in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo.

I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili*.

18. La condanna alla relegazione porta seco l'interdizione da' pubblici ufizj per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata.

19. Tutti gli stranieri condannati alla reclusione, o a' ferri ne' bagni, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno.

Sono espulsi ancora i vagabondi, e i mendici, V. l'art. 302.

20. Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello ove si farà l'esecuzione, nel comune ove è il domicilio del condannato, ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati.

CAPITOLO II.

Delle pene correzionali.

21. Le pene correzionali sono

- 1.^o la prigionia;
- 2.^o il confino;
- 3.^o l'esilio correzionale;
- 4.^o le interdizioni a tempo.

22. La pena della *prigionia* si esegue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti.

Oltre queste pene particolari alla giustizia correzionale, ve ne sono altre comuni colla giustizia criminale ed altre comuni colla giustizia di polizia, V. gli art. 29, 41, 43, 44, 46, 47.

23. I prodotti de' lavori di ciascun detenuto per causa correzionale saranno addetti

1.^o a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi;

2.^o alle spese comuni della casa;

3.^o

3.º parte a procurargli qualche sollievo, se egli ne sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva: il tutto secondo i regolamenti.

24. Il *confino* consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un designato comune nell'ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

25. L'*esilio correzionale* consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati. In caso di trasgressione la pena dell'*esilio* si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

26. La prigionia, il confino e l'*esilio correzionale* han tre gradi.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

27. Le *interdizioni a tempo* consistono nel vietare al condannato per un tempo non
mi-

minore di due mesi nè maggiore di cinque anni uno o più de' seguenti dritti :

- 1.º di voto o di elezione ;
- 2.º di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici ;
- 3.º dell'esercizio de' medesimi ;
- 4.º di un' arte o mestiere ;
- 5.º di ottenere il permesso di asportar le armi ;
- 6.º di accesso in alcuni luoghi ;
- 7.º di esser adoperato come perito ne' giudizj penali ;
- 8.º di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia ;
- 9.º di esser tutore o curatore , eccettochè de' proprj figli , concorrendovi il parere del consiglio di famiglia.

28. E nelle facoltà del giudice di aggiungere alla prigionia , al confino ed all' esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de' dritti indicati nell' articolo precedente , come pena accessoria.

L' interdizione a tempo dell' eligibilità , o dell' esercizio di taluna carica o mestiere , o del voto in alcune elezioni , sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna , se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere , o brigando di essere eletto , o abusando della carica o del mestiere.

Per assicurare l' osservanza di questo divieto , il giudice ingiungerà al condannato un obbligo sotto alcune pene in caso di trasgressione. *V. l' art. 43 in fine.*

CAPITOLO III.

*Delle pene comuni alla giustizia criminale
ed alla correzionale.*

29. Sono pene comuni alla giustizia criminale e correzionale.

1.^o l'ammenda;

2.^o la malleveria.

V. gli art. 35,
48, 49, 50, 51.

30. Il *minimum* dell' *ammenda* criminale o correzionale è di ducati tre: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *minimum* è di ducati sei. Il *maximum* di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne' casi particolari. Quando però ad un delitto viene dalle leggi applicata in termini generali l' *ammenda correzionale*, questa non sarà maggiore di ducati cento.

L'ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali.

31. La condanna alla *malleveria* astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può essersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Le

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto.

32. Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell' articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia.

33. Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese di essere nell' esercizio di un' arte o d' un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d' ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un' arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tutta volta potrà essere abilitato ad uscirne,

1.º se adempia alla malleveria, a' termini dell' articolo 31;

2.º se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui la polizia medesima riconosca la verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all' obbligo di dimostrare ogni mese di esser occupato in un' arte o in un mestiere.

34. La malleveria sarà aggiunta

1.º nelle condanne alla reclusione o a' fer-

a' ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio;

2.^o in tutte le condanne per misfatti o delitti contra lo Stato.

35. Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de' danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl' innocenti perseguitati per errore o calunnia ne' giudizj penali, e quindi da' danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo (1).

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle l' amministrazione di una cassa chiamata *Cassa delle ammende*, destinata a ricevere siffatte somme.

CA-

(1) Le leggi di procedura penale, danno nel titolo 13 del libro 3. le norme sull' uso da farsi delle robe che pervengono presso gli atti de' giudizj penali. Quindi nell' art. 583 si conchiude. « Il « prezzo delle robe delle quali non si conoscano i « legittimi proprietarj sino al termine indicato nell' « art. 576, o che in vigore degli articoli precedenti « o delle disposizioni delle *leggi penali* non debba- « no ad essi restituirsi, rimarrà aggiudicato alla cas- « sa delle ammende ».

CAPITOLO IV.

Delle pene di polizia.

36. Le pene di polizia sono

- 1.º la detenzione ,
- 1.º il mandato in casa ;
- 3.º l'ammenda.

Oltre queste pene che sono particolari alla giustizia di polizia, ve ne sono altre comuni colla giustizia correzionale , ed altre comuni colla giustizia criminale, V. gli art. 41, 43, 44, 46 e 47.

37. La *detenzione* si espia nella stessa casa di correzione , e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno , nè maggiore di ventinove.

38. Il *mandato in casa* consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo , che non può esser minore di tre giorni , nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione.

39. L'*ammenda di polizia* non è minore di carlini cinque , nè maggiore di ventinove : per le città di Napoli , Palermo e Messina , e loro borghi e sobborghi , il *maximum* di questa ammenda è di carlini cinquantanove.

CAPITOLO V.

Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale e della polizia.

40. Nella prigionia, nel confino, nell'esilio correzionale, nella detenzione e nel mandato in casa, i giorni di pena sono interi di ventiquattr' ore.

41. Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso lo consigli, aggiungere la *pubblica riprensione*.

Questa si esegue per l'organo del giudice del circondario: in caso di appello si esegue per l'organo del presidente della gran Corte criminale, dopo passata la sentenza in giudicato.

Se la mancanza di rispetto degenera in ingiurie o minacce, V. l'art 174.

42. Chiunque nel caso dell' articolo precedente non accolga la riprensione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a ventinove; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge.

Alla suddetta pena può essere anche aggiunta l'ammenda nella somma stabilita negli articoli 30 e 39, secondo le differenti giurisdizioni.

43. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche *cauzioni ed obblighi* dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievolmente sicurtà.

Le

Le pleggerie in questo caso per l'osservanza di tali obblighi non possono esser minori nè maggiori della somma fissata per le ammende negli articoli 3a e 39, secondo le varie giurisdizioni.

Può anche in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni.

Per assicurare l'osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni dritti, a' termini dell'articolo 27, s'ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell'ammenda correzionale, o del primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, in caso di trasgressione: salve le pene più gravi che la trasgressione potrebbe per se stessa portare.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale.

44. La confiscazione del corpo del delitto e degl'istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a' tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto.

Non

Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne' casi indicati dalla legge.

V. l'art. 35.

45. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell' articolo antecedente sarà versato nella cassa delle ammende.

46. La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e de' danni ed interessi che possano esser dovuti alle parti.

47. Il colpevole sarà condannato non solo alle restituzioni che fossero dovute, ma anche alle indennizzazioni. Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne pronunziare, anche col consenso della parte, l' applicazione ad un' opera qualunque.

48. L' esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, a' danni ed interessi, alle spese ed al pagamento della mallevoria sarà fatta col mezzo della coazione personale.

49. Ne' casi di ammende o spese a favor dello Stato, se il condannato costituito in prigione in forza dell' articolo precedente dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l' azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento.

50. Nel caso di concorrenza dell' ammenda o della confiscazione colle restituzioni e co' danni ed interessi su' beni insufficienti
del

del condannato, queste ultime condanne saranno preferite alle prime.

51. Tutti gl'individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese.

Ne' casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si eseguirà il disposto dalle *leggi civili* (1).

CA-

(1) *Leggi civili*

« Art. 1336. Ogni fatto qualunque dell'uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

« 1337. Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio, ma anche per sua negligenza o per sua imprudenza.

« 1338. Ciascuno parimente è tenuto, non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia.

« Il padre, o la madre dopo la morte del marito, son tenuti pe' danni cagionati da' loro figli minori abitanti con essi:

« I padroni ed i committenti, pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell'esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati:

« I precettori e gli artigiani, pe' danni cagionati da' loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

« La predetta garentia non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto esser garanti.

« 1339. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall'animale, tanto se si

Leggi penali.

C

« tro-

CAPITOLO VII.

Della esecuzione delle pene.

52. Ogni condanna s'intende cominciata ad espiare pe' detenuti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pe' non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva.

V. l'art. 253.

55. Quando la legge ordina che più pene sieno cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno dello stesso genere, saranno espiaate l'una dopo l'altra: se sieno di genere diverso, sempre ne comincerà l'esecuzione dalla pena più forte, salvo il caso dell'ammenda: e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

Una eccezione a questa disposizione si trova nell'art. 80.

54. Chiunque in atto che sta espiando la pena, vien colpito da un'altra condanna o dello stesso genere, o di un genere men grave, continuerà ad espiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda.

Se la seconda è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e immediatamente dopo tornerà ad espiare il residuo della prima.

TI-

« trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito.

« 1340 Il proprietario di un edificio è tenuto pe' danni cagionati dalla rovina del medesimo, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per vizio della sua costruzione. »

TITOLO II.

Delle regole generali per l'applicazione delle pene.

CAPITOLO I.

Del passaggio da una pena ad un'altra.

55. Quando la legge stabilisce in termini generali che si applichi una pena di uno o più gradi inferiore ad un'altra, allora si osserverà la seguente gradazione :

- | | |
|---|--------------------|
| 1.° morte : | |
| 2.° ergastolo : | |
| 3.° quarto | } grado di ferri : |
| 4.° terzo | |
| 5.° secondo | |
| 6.° primo | |
| 7.° reclusione : | |
| 8.° relegazione : | |
| 9.° prigionia o confino : | |
| 10.° esilio correzionale o altre pene di polizia. | |

La diminuzione in termini generali di uno o più gradi di pena, si trova negli art.
66, 69, 70, 75,
140, 185, 195,
258, 298, 299,
337, 343, 362,
363, 382, 391,
399, 432, 454.

I ferri nel presidio hanno la stessa gradazione de' numeri 3.°, 4.°, 5.°, e 6.°

56. Per le pene non indicate nel precedente articolo, la gradazione per passare da una pena più grave alla più lieve sarà la seguente.

I.

- 1.° Esilio perpetuo dal regno :
- 2.° esilio temporaneo dal regno :
- *
- 3.° con-

- 3.^o confino, o esilio correzionale:
 4.^o pene di polizia, esclusa la detenzione.

II.

- 1.^o Interdizione da' pubblici ufizj:
 2.^o interdizione a tempo, o esilio correzionale:
 3.^o ammenda correzionale:
 4.^o pene di polizia, esclusa la detenzione.

L'accrescimento in termini generali di uno o più gradi di pena si trova negli art. 79, 86, 95, 149, 175, 182, 192, 236, 237, 240, 246, 256, 278, 336, 340, 341, 384, 397.

57. Il passaggio da una pena minore ad una pena maggiore sarà regolato nel modo seguente:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. ^o primo | } grado di prigionia: |
| 2. ^o secondo | |
| 3. ^o terzo | |
| 4. ^o relegazione: | |
| 5. ^o reclusione: | |
| 6. ^o primo | } grado di ferri: |
| 7. ^o secondo | |
| 8. ^o terzo | |
| 9. ^o quarto | |
| 10. ^o ergastolo. | |
| 11. ^o morte. | |

I ferri, anche quando si eseguano nel presidio, prendono la stessa gradazione de' numeri 6.^o, 7.^o, 8.^o, e 9.^o, di questo articolo.

58. Per le pene non indicate nel precedente articolo, i gradi ascendono nel modo seguente.

I.

1.^o Interdizione temporanea da' pubblici ufizj :

2.^o interdizione perpetua :

3.^o relegazione : e così progredendo successivamente , sempre con l' aggiunta della interdizione perpetua.

II.

1.^o Esilio temporaneo dal regno :

2.^o esilio perpetuo dal regno :

3.^o primo grado di presidio : e così progredendo successivamente , sempre con l' aggiunta dell' esilio perpetuo.

III.

1.^o Confino , o esilio correzionale :

2.^o prigionia nello stesso grado della pena precedente : e così progredendo successivamente.

IV.

1.^o Interdizione a tempo , o ammenda correzionale :

2.^o primo grado di confino : e così progredendo successivamente , sempre con l' aggiunta della interdizione a tempo o ammenda correzionale.

59. Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

CA-

CAPITOLO II.

*Delle pene stabilite posteriormente
al reato.*

60. Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite (1).

CA-

(1) Allorchè nel 1812 fu pubblicato il codice penale, con decreto de' 23 aprile dello stesso anno venne fissata una regola uniforme a quella stabilita nel presente articolo. L'articolo 2 di quel decreto è concepito ne' seguenti termini.

« Per le contravvenzioni, delitti o misfatti anteriori al momento in cui questo codice avrà forza di legge, le corti e i tribunali del regno applicheranno le pene, che nel confronto della legge abolita e della nuova, saranno più miti. »

Questa disposizione fece allora nascere varj dubbii sul modo come essere eseguita. Quindi il ministero di giustizia con circolare de' 12 dicembre 1812, fissò le seguenti norme.

1. I giudici dopo la dichiarazione di esser l'uomo tradotto a giudizio colpevole del fatto criminoso, daranno al fatto la definizione legale, secondo la legge vigente all'epoca in cui fu commesso il reato: fatta questa definizione passeranno all'applicazione della pena secondo la stessa legge allora vigente, come se il giudizio si facesse sotto quella legge.

2. Quindi i giudici daranno nuovamente al fatto

cri-

CAPITOLO III.

*Della volontà, della età e dello stato
dell'imputato.*

61. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita.

62. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere.

63. Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiara il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa.

64. I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena.

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si

Vedi ancora per altri casi in cui non esiste reato, gli art. 372, 373, e 374.

Vedi specialmente per le ingiurie o offese contra le persone le diminuzioni di pena ordinate negli art. 377 a 391; e pe' reati contra le proprietà le diminuzioni ordinate negli art. 453, 454 e 455.

de-

criminoso la definizione legale secondo la legge vigente all'epoca del giudizio; e passeranno in seguito all'applicazione della pena sanzionata dalla legge medesima, come se il reato fosse commesso sotto l'impero di questa legge.

3. Eseguita questa doppia applicazione di legge, i giudici avendo sotto gli occhi ambedue le pene applicabili, sceglieranno tra queste la più mite.

Queste norme potendo essere utili nella esecuzione del presente articolo, non abbiamo ommesso di accennarle.

decida che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto debbe o consegnarli a' loro parenti coll' obbligo di ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori.

65. Se ne' misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all' ergastolo, al quarto ed al terzo grado de' ferri verrà sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione.

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo o secondo grado di prigionia.

Se è incorso in pene correzionali, sarà condannato alle pene di polizia.

66. Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all' ergastolo, ed al quarto grado de' ferri vien sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio.

V. l'art. 55. Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio.

I soli parricidi saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo.

67. Se

Delle regole gen. per l'applicaz. ec. 41

67. Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto.

68. La pena de' ferri così ne' bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia cominciata l'esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro che abbian compiuto l'anno settantesimo.

CAPITOLO IV.

Del tentativo.

69. Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato: salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge.

V. l'art. 55.

Questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato*.

70. Il tentativo di un misfatto che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato: sal-

Le eccezioni indicate in questo articolo e nel precedente, sono comprese negli art. 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 132, 140, 185, 354, 355, 451.

ve

ve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge preveduto. Questa seconda specie di tentativo chiamasi *misfatto tentato*.

Pe' tentativi
de' delitti, V.
Part. 452.

71. I tentativi de' delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge.

Una eccezione
alla regola data
in questo arti-
colo si trova nel-
l'art. 451.

72. Ne' reati mancati o tentati, in modo però che gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto fra la pena di questo reato consumato e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la più grave.

V. gli art. 137,
138, 139, 143,
156, 157, 172,
183, 193, 271,
286.

73. Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati.

CAPITOLO V.

De' complici.

74. Sono *complici* di un reato

1.^o coloro che avranno dato commessione o mandato per commetterlo;

2.^o coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifizj colpevoli lo avranno provocato, o avranno dato istruzioni per commetterlo;

3.^o coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito al-

Delle regole gen. per l'applicaz. ec. 43
all'azione, sapendo che vi doveano servire;

4.º coloro chē scientemente avranno facilitato, o assistito l'autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate.

75. I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato: i complici però designati ne' numeri 3.º e 4.º dell'articolo precedente saranno puniti con uno a due gradi meno, solamente quando nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi ne' quali la legge abbia diversamente disposto.

76. Le circostanze personali che accrescono, tolgono o diminuiscono la pena in un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri.

77. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra' complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione, o della cooperazione costitutiva della loro reità.

Per la diminuzione de' gradi, *V. l'art. 55.*

Quando la diminuzione ha luogo nelle pene di polizia, essendo queste le ultime in grado, si esegue sull'estensione della pena *V. l'art. 446.*

Pe' casi particolari di complicità, *V. gli art. 131, 192, 223, 246, 258.*

V. un esempio dell'applicazione di questa regola nell'art. 456

CAPITOLO VI.

Della recidiva e della reiterazione.

78. E *recidivo* chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta
al-

altro reato. Si ha per condannato ogni individuo, contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l'esecuzione.

V. l'art. 57.

79. Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta.

Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell'ergastolo, esclusa la pena di morte.

80. Quando l'aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula. Se questa unione porta una pena che ecceda il quarto grado de' ferri, il condannato passerà ad espiarla nell'ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene.

81. Il condannato all'ergastolo, o colui che sta espiando nell'ergastolo la pena temporanea a' termini dell'articolo precedente, se commette un misfatto che porta il secondo grado de' ferri o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però che è stato condannato ad espiare nell'ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell'articolo 79.

In caso di reati che portano a pene minori del secondo grado di ferri, il condannato all'ergastolo sarà sottoposto ad una
più

Delle regole gen. per l'applic. ec. 45
più severa restrizione, ed alle pene stabilite da' regolamenti.

82. Il condannato per misfatto, se commette delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna, se questa non è ancora espiata.

83. Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata.

84. Vi ha *recidiva* di contravvenzione, quando ne' sei mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata.

85. La *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto; o il colpevole di delitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione.

86. Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel *maximum* del grado. Il reiteratore di più di due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore, purchè questo aumento non porti alla pena di morte.

87. Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

88. Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

89. Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore a' termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell' indulto (1).

La

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art 635. Le amnistie complessive di più reati, » detti volgarmente, *indulti generali*, sono annun- » ziate con real decreto.

« Quez

La stessa regola dee osservarsi ne' casi
ne' quali viene interrotto il procedimento per
la rinunzia all' istanza della parte privata.
90.

» Questo decreto definisce i reati , che vi sono
» compresi , le condizioni per esservi ammesso , e
» finalmente se il consentimento degli offesi sia o
» no necessario.

» 636. L'eccezione dell'amnistia non può opporsi,
» se l'incolpato non sia presente al giudizio. Se egli
» è assente , per poterla opporre si dee render
» presente. In caso che l'eccezione sia rigettata ,
» rimane egli soggetto al giudizio ed alle sue con-
» seguenze. Gli rimane però salvo il ricorso alla
» Corte suprema di giustizia. Il ricorso non sospen-
» derà il giudizio , ma sarà riunito all'esame del
» ricorso avverso la decisione definitiva.

» 637. Le amnistie complessive non comprendono
» le condanne passate in giudicato , sia il condan-
» nato passato al luogo della pena , o che tuttora
» si rimanga in carcere , o sotto altra custodia , o
» cauzione. Le amnistie non riguardano che i giu-
» dizj pendenti ; e per conseguenza impediscono
» soltanto l'ulteriore procedimento pe' reati che
» vi si comprendono , quando l'eccezione dell'am-
» nistia sia stata ammessa.

» L'ammissione dell'incolpato all'amnistia non
» reca alcun pregiudizio all'azione civile nascen-
» te dal reato , e lascia salva all'amministrazione
» del registro e bollo , ed alla parte civile l'azio-
» ne per la ricuperazione delle spese.

» 638. Il *rescritto particolare di abolizione* è
» una grazia che il Re accorda pe' soli delitti ,
» e contravvenzioni , esclusi i misfatti. Questa gra-
» zia si accorda o pienamente o sotto condizione ,
» sulla domanda autentica dell'incolpato o del suo
» difensore , e sul consenso dell'offeso. Essa pro-
» duce l'effetto di abolire l'azione penale , e la di-
» chia-

90. La grazia del Principe che o comuta o condona una pena legalmente pronunziata, non toglie in colui che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva.

L'aggraziato sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia (1).

91.

» chiara graziosamente prescritta : in conseguenza
 » impedisce ogni ulterior procedimento. Se vi sono delle condizioni, se ne dovrà prescrivere l'osservanza, sotto pena di aversi per ravvivata l'azione penale.

» 639. Il rescritto di abolizione lascia intatta l'azione della ricuperazione delle spese tanto all'amministrazione del registro e del bollo, se saranno state anticipate, quanto alla parte civile : lascia pur anche nel suo pieno vigore l'azione civile nascente dal reato abolito. »

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 640. Il decreto di grazia riguarda una condanna passata in cosa giudicata. La grazia può essere piena, condonando interamente la pena : può esser di minorazione pel grado della pena, o per la sua durata, o per l'una e l'altra insieme.

» 641. Dee preceder al decreto di grazia la domanda autentica del condannato da lui sottoscritta, o dal suo difensore. Il decreto debbe essere fatto a proposizione soltanto del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

» 542. La grazia può esser fatta sotto alcune condizioni, alle trasgressioni delle quali si può stabilire una pena. Questa pena non può esser maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia. »

91. Qualunque disposizione sovrana che cancella un' azione dalla classe de' reati , e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna : e chi n'è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo nè reiteratore (1).

(1) Tra la disposizione sovrana di cui è parola in questo articolo , l' amnistia , e la grazia degli art. 89 e 90 , la differenza essenziale è la seguente : la disposizione sovrana cancella il reato ; l' amnistia cancella l' azione penale ; la grazia cancella la condanna. Quindi procedono le tre diverse sanzioni , secondo la diversità de' casi.

LIBRO II.

DE' MISFATTI E DE' DELITTI, E
DELLA LORO PUNIZIONE.

TITOLO I.

*De' reati contra il rispetto dovuto
alla religione.*

92. **C**hiunque nell' empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio.

93. Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di GESÙ CRISTO, sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.

94. Chiunque nell' atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

95. Chiunque in eseguire il misfatto preveduto nel precedente articolo, sospinto dallo

De' reati cont. il risp. dovuto alla relig. 51

dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale, sarà punito col grado di pena immediatamente superiore, e col *maximum* del tempo. In caso di omicidio sarà punito colla morte.

Per le pene delle ferite, V. l'art. 356 e seguenti.

Pel metodo come applicarsi il grado di pena superiore, V. l'art. 57.

96. Chiunque nello stesso empio fine dentro i tempj medesimi, o ne' loro vestiboli, calpesta o distrugge vasi sacri o sacre immagini, o violentemente le percuote, o le infrange, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

97. Chiunque per solo fine di lucro involi da' tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consagrato, sarà punito col secondo grado de' ferri, escluso il *minimum* del tempo.

98. Il furto preveduto nell' articolo precedente, se sia commesso con altre circostanze che la legge prevede come aggravanti, verrà punito col terzo grado de' ferri; purchè le stesse circostanze non portino a pene maggiori le quali saranno in questo caso applicate.

V. l'art. 407 e gli art. 418 e seguenti.

99. Chiunque per solo fine di lucro involi la sacra pisside o l' ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll' ergastolo.

100. Chiunque insegnando, predicando, o in qualunque modo aringando in luoghi pubblici, profferisca, senza empio fine o dolo

dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito della pubblica riprensione, e della interdizione temporanea di uno a due anni dalla carica o professione della quale ha abusato.

Se poi vi concorre l'empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito coll'esilio perpetuo dal regno.

101. La *bestemmia*, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio o de' santi, proferta in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell'atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino.

102. Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia.

103. Fuori de' casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona de' ministri del santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria.

104. Ogni altro reato non preveduto in questo titolo, se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimo del tempo del grado.

TITOLO II.

De' reati contro lo Stato.

CAPITOLO I.

*De' reati contro la sicurezza esterna
dello Stato.*

105. Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato, sarà punito colla morte. *V. l'art. 116.*

106. Chiunque per concerto con Potenze straniere o co' loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità, sarà punito colla morte.

107. Chiunque appresti a' nemici mezzi efficaci a facilitar loro l'ingresso nel regno; chiunque agevoli i loro progressi, soccorrendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell'armata del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de'suoi ufiziali, de'suoi soldati o de' suoi marinari, o consegnando a' nemici stessi, o facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra; sarà punito colla morte.

108. Chiunque scientemente e volontariamente ricetti, o faccia ricettare le spie o
i sol-

i soldati nemici mandati a far la scoperta sarà punito colla morte.

109. L'arrolamento de' nazionali del regno delle Due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica, sarà punito colla morte: per servizio di Potenza alleata o neutrale, senza l'autorizzazione del Governo, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno.

110. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, sia consapevole del segreto di una negoziazione o spedizione, se lo palesi ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se lo palesi ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo.

111. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, abbia il deposito di piante o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, e ne faccia comunicazione al nemico o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se ne faccia comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno.

112. Ogni altra persona che per corruzione, e per frode, o per violenza conosca i segreti indicati nell' articolo 110, o i piani enunciati nell' articolo 111, se gli rivela o gli comunica ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se

Se gli rivela o gli comunica ad una Potenza alletta o neutrale, o agli agenti di essa, sarà punita coll' esilio temporaneo dal regno.

113. Quando colui che comunica i piani o le piante mentovate nell'articolo 111, non le abbia conosciute di ufizio, nè per incarico ricevuto, nè per via di pratiche di mezzi illeciti, allora se ne abbia fatta la comunicazione al nemico, sarà punito colla relegazione: e se ne ha fatta la comunicazione a Potenza alleata e neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito col primo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori ne' casi degli articoli 106 e 107.

114. Ogni altra corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica, che, senza aver per oggetto uno de' misfatti enunciati negli articoli 106 e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato a' nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, sarà punita coll' esilio temporaneo dal regno.

115. I misfatti colpiti colla morte dall' articolo 105 e seguenti, se son mancati, verranno puniti col terzo grado de' ferri nel presidio; e col primo al secondo, se son tentati.

116. Le pene enunciate nell' articolo 105 e seguenti saranno le stesse, anche quando i misfatti ivi preveduti sieno commessi
con-

contro gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro il nemico comune.

117. Fuori de' casi preveduti negli articoli 106 e 107, chiunque con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, sarà punito colla relegazione. Se la guerra succeda, soggiacerà alla reclusione. Verrà sottoposto a pene maggiori, se il reato o gli atti ostili vi saranno per se stessi soggetti.

118. Chiunque con qualche reato o con atti non approvati dal Governo faccia soffrire rappresaglie a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o gli esponga a questo pericolo, sarà punito colla relegazione. Soggiacerà a pene maggiori, se gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti.

119. La *pirateria* contro a' nazionali del regno della Due Sicilie, o di nazione alleata o neutrale, soggiace al quarto grado de' ferri. Se sia accompagnata da violenza sulle persone, sarà punita coll'ergastolo. Se vi accada omicidio, verrà punita colla morte.

CAPITOLO II.

*De' reati contra la sicurezza interna
dello Stato.*

SEZIONE I.

*De' reati contro la sacra persona del Re,
e la famiglia reale.*

120. L' attentato contro la sacra persona del Re è misfatto di *lesa Maestà*, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.

La cospirazione contro la stessa sacra persona del Re è anche misfatto di *lesa Maestà*, ed è punita colla morte e col terzo grado di pubblico esempio.

121. L' attentato contro la persona del Duca di Calabria è anche misfatto di *lesa Maestà*, ed è punito di morte, col laccio sulle forche, e col terzo grado di pubblico esempio.

La cospirazione contra la sua persona è anche delitto di *lesa Maestà*, ed è punita di morte col primo grado di pubblico esempio.

122. L' attentato o la cospirazione contra le reali persone che compongono la famiglia regnante, è punito colla morte.

Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; da' figli

figli e da' fratelli del Re; dalle loro mogli e figli maschi; e dalle loro figlie femmine, come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito.

123. È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l' attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l' autorità reale.

124. L' attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all' esecuzione di ciascuno de' misfatti contemplati negli articoli precedenti.

125. La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui.

126. Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, allora l' autor del progetto nel caso dell' articolo 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal regno; e nel caso degli articoli 121, 122 e 123 sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno.

SEZIONE II.

*Dell' uso illegittimo della forza armata ,
della guerra civile , della devasta-
zione e de' saccheggi.*

127. Chiunque senza dritto o motivo legittimo preuda il comando di un corpo d'armata , di una truppa , di una piazza forte del regno , di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato ; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo ; qualunque comandante che ritenga unita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento ; sarà punito colla morte.

*V. gli art. 164
e 226.*

128. Nel caso dell' articolo precedente il misfatto mancato è punito colla reclusione , ed il tentato colla relegazione.

129. Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno , o tra gli abitanti di una stessa popolazione , armandogli o inducendogli ad armarsi gli uni contro gli altri , è punito colla morte.

130. Chiunque porti la devastazione , la strage o il saccheggio in uno o più comuni , o contro una classe di persone , è punito colla morte e col secondo grado di pubblico esempio.

131. Chiunque nel caso de' due precedenti articoli prenda parte attiva negli omi-
ci-

cidj , nelle devastazioni o ne' saccheggi , è punito colla morte.

*Vedi gli art. 69,
70, 124, e 125*

132. Ne' casi preveduti ne' tre articoli precedenti il misfatto mancato è punito come il consumato : il tentativo, la cospirazione, o l'attentato son puniti col secondo al terzo grado de' ferri.

133. Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego, o un comando; chiunque avrà scientemente e volontariamente somministrato ad esse o procurato convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto; sarà punito colla morte.

L' organizzatore, o chi vi avrà esercitato impiego o comando, subirà la morte, col primo e secondo grado di pubblico esempio.

134. Gl' individui indicati nel precedente articolo saranno egualmente puniti colla morte, quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o d' una università di cittadini, o per commettere uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, e negli articoli 129 e 130.

135. Tutti gli altri individui delle bande suddette non indicati ne' due precedenti articoli, quante volte sien presi ne' luoghi della

della riunione sediziosa , saranno puniti nel modo seguente.

Se la banda abbia avuto per oggetto uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123 , saranno puniti di morte. Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli articoli 129 , 130 , 133 e 134 , saranno puniti col secondo al terzo grado de' ferri: salve le pene maggiori pe' misfatti di cui avessero potuto rendersi colpevoli.

136. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo , luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande , saran puniti col primo al secondo grado de' ferri.

Se lo somministrino abitualmente, ed in modo che senza di questo ajuto la banda non ayrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi , saran puniti colla morte.

137. Non verrà pronunziata alcuna pena *V. l'art. 160.* per lo solo fatto di associazione in bande , o per lo solo fatto di sedizione , contro colui che , o facendo parte di esse , o essendone complice o ricettatore , al primo avvertimento delle autorità civili o militari , o anche prima , ne faccia seguire l'effettivo scioglimento , o ne arresti il capo o comandante.

138. Similmente non verrà pronunziata *V. gli art 158, e 183.* alcuna pena pel fatto di associazione in banda , o di sedizione , contra coloro che ,
aven-

avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate, e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo, purchè in questo caso concorra la circostanza che sieno presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza e senza armi vietate.

Non concorrendovi la sopraddetta circostanza, anzi al contrario se sieno stati presi dopo aver opposto resistenza alla forza pubblica o con armi vietate, soggiaceranno al *maximum* della pena di questi reati.

139. Le persone che, a' termini de' due articoli precedenti, sono esenti da pena, potranno ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria. Saranno in oltre punite de' reati particolari che avessero personalmente commessi.

SEZIONE III.

Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

140. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti
ne-

negli articoli 120 e seguenti, sarà soggetto alla pena del reato da lui provocato.

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena discenderà di due a tre gradi.

141. Chiunque per solo disprezzo, e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi reali, statue o immagini del Re, o della real famiglia, situati ne' luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo, sarà punito colla relegazione.

142. Ogni altro discorso, o scritto, o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti, e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con essi si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell'esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità.

CAPITOLO III.

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.

143. In tutti i reati preveduti negli articoli 105 e seguenti va esente da pena chiunque fra' colpevoli, prima di ogni esecuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie.

144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquatt' ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione.

Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori in caso di complicità.

145. Chi incorre nell' articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull'appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di essersivi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori.

146. La reticenza preveduta ne' due precedenti articoli va esente da pena in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo
gra-

grado, e degli affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato.

Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può esser sottoposto alla malleveria.

TITOLO III.

Delle violenze pubbliche, e delle minacce.

CAPITOLO I.

Delle violenze pubbliche.

V. l'art. 155. 147. È accompagnato da *violenza pubblica* ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori d'armi proprie.

148. S'intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

Sono *armi proprie* quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Le altre non sono riputate armi, che quando si rivolgano effettivamente all'offesa o difesa; e diconsi *armi improprie*.

Sono *armi vietate* quelle che vengono diseguate per tali dalla legge o da' regolamenti di pubblica amministrazione.

149. Qualunque reato accompagnato da *violenza pubblica* è punito con un grado di più della pena stabilita contro il medesimo, quante volte non fosse stato accompagnato da pubblica violenza.

Per

Delle violenze pubb. e delle minacce. 67

Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari.

L'accrescimento del grado giugne sino alla morte nel caso dell'art. 155.

150. La fabbricazione o lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punita col secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale.

151. L'asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale; ovvero è punita col terzo grado di confino e col *maximum* dell'ammenda correzionale.

La detenzione di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pena di polizia e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria.

152. Un regolamento di polizia dichiarerà quali sieno le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa.

153. Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di arme, a' termini degli articoli precedenti, sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo, di fabbricarle e di spacciarle.

154. È *comitiva armata* quella che in numero non minore di tre individui, de' quali due sien portatori di armi proprie, vada

vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti.

Gl' individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa saranno puniti col primo grado de' ferri: salve le pene maggiori ne' casi degli articoli 129 e seguenti.

155. Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una comitiva armata, o dalle divisioni, o dagl' individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune; se pure alcuno di tali reati pel solo fatto costitutivo della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore.

L'accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà espiata col laccio sulle forche, col primo e secondo grado di esemplarità.

156. Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto costitutivo della comitiva armata, contro coloro che o spontaneamente, o in seguito dell'avvertimento delle autorità civili o militari se ne sieno ritirati con presentarsi alle medesime.

Possono però venir sottoposti alla malleveria.

157. Se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non possono godere il beneficio accordato nell'articolo pre-

Delle violenze pubb. e delle minacce. 69
cedente, che nel solo caso in cui prima di
ogni misfatto o delitto facciano effettivamente
seguire lo scioglimento della comitiva
organizzata.

158. Quante volte sia pubblicato un e- *V. l'art. 138,*
ditto che ordini lo scioglimento o la pre- *e 183.*
sentazione di una comitiva, benchè questa
non abbia ancora commesso alcun misfatto
o delitto, chiunque ne faceva parte, e
non ubbidisca nel termine prefisso, sarà,
per lo solo fatto dell'associazione armata,
punito colla reclusione non applicata nel
minimo del tempo.

159. Coloro che scientemente e volonta-
riamente somministrino armi, munizioni,
strumenti di reato, alloggio, ricovero o
luogo di riunione alle comitive armate, o
alle loro divisioni o individui, benchè non
ancora abbian commesso misfatti o delitti,
saran puniti colla reclusione: salve sempre
le disposizioni che li soggettassero a pene *V. gli art. 74*
maggiori per la loro complicità. *e 75.*

160. L'articolo 137 è comune agl' indi-
vidui, a' complici ed a' ricettatori delle co-
mitive.

CAPITOLO II.

Delle minacce.

*V. gli art. 166.
173, 174, e 462
num. 5.*

161. Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto, sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione: se la minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

162. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale.

*V. gli art. 31
e 43.*

163. Ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli il colpevole sarà in oltre sottoposto alla malleveria, all'obbligo o alla cauzione.

TITOLO IV.

71

De' reati contro l'amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni.

CAPITOLO I.

Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi de' quali essa si serve.

SEZIONE I.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

164. Chiunque senza titolo si sarà intro-
messo in funzioni pubbliche, sieno civili,
sieno militari, esercitandone gli atti, verrà
punito col secondo al terzo grado di pri-
gionia; salve le pene maggiori per gli ec-
cessi che abbia potuto commettere, e sen-
za pregiudizio della pena di falso, se l'at-
to ne porti seco il carattere, e salve pari-
mente le disposizioni degli articoli 127 e
128.

Per le pene di
falso, V. gli
art. 287 e segue.

Oltre gli arti-
coli citati, V.
l'art. 226.

165. Ogni persona che avrà pubblicamente
portato una divisa, una decorazione o un
uniforme che non le apparteneva, o si sarà
arrogato titoli di collazione regia, sarà pu-
nito col primo grado di prigionia e coll'
ammenda correzionale.

SE-

SEZIONE II.

*Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti.**V. Part. 161.*

Se un ufficiale pubblico impedisce il libero commercio per farlo egli stesso la pena è indicata nell'art. 225

166. Chiunque con vie di fatto o minacce impedisca altrui l'esercizio de' propri dritti garantiti dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve le pene maggiori, quante volte il fatto o la minaccia degeneri in reati maggiori.

167. Qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragj de' rappresentanti de' comuni, e qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragj medesimi per ufizj o cariche che ne dipendono, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo della carica o ufizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione, o commessa la frode.

V. Part. 35.

Il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti, saranno restituiti al doppio, e versati nella cassa delle ammende.

SEZIONE III.

Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

168. Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l' esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque, e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per se stesso maggiore.

169. Chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori de' casi ne' quali la legge autorizza i privati all'arresto degl' incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado de' ferri nel presidio.

V. l'art. 241.

170. La pena del misfatto preveduto nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado de' ferri parimente nel presidio in ciascuno de' tre casi seguenti:

1.º se la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni;

2.º se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica:

3.º

3.º se l'individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte.

*V. l'art. 356 e
seguenti.*

171. Se concorrendo nell'arresto o nel sequestro uno de' caratteri espressi nell'articolo precedente, le offese sien del genere di quelle che costituiscono un misfatto, o sieno state eseguite con tormenti di corpo, la pena sarà quella del quarto grado de' ferri.

172. La pena dell'arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia, se il colpevole, pria di aprirsi un procedimento, abbia renduto la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro; purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l'intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pe' misfatti commessi in questo tempo.

CAPITOLO II.

*Degli oltraggi e violenze contro la persona
de' depositarj dell' autorità e della
forza pubblica.*

173. Chiunque con violenza o minacce costringa un ufiziale pubblico, un agente o incaricato di un' amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufizio, sarà punito colla relegazione.

Quando la gravezza del caso lo esiga, la pena potrà anche ascendere alla reclusione; salve sempre le pene maggiori ne' casi particolari indicati dalla legge.

174. Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario, commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, son punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino: salvi i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori.

V. l'art. 161.

Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una Corte o tribunale, la pena sarà quella della reclusione.

175. Le percosse e le ferite commesse in persona di un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo eser-

*V. l'art. 356
e seguenti.*

esercizio, saran punite col primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persone di privati fossero punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena.

*V. gli art. 356
e seg.; e gli art.
365 e seg.*

176. Se i misfatti o delitti mentovati ne' due articoli precedenti si commettano in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica, il colpevole sarà punito colla pena ordinaria del misfatto o delitto commesso: ma questa non verrà mai applicata nel minimo del grado.

177. Se le ferite o percosse mentovate nello articolo 175 producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

*V. gli art. 147
e seg.*

178. Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone, sarà

De' reati contro l'amministr. pubblica. 77

sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia : salva alle parti l'azione pe' danni ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro che avranno resistito.

179. Se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti vi ha chi impugni un' arma propria nell'atto dell'attacco o resistenza, o chi sia preso con un' arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell'attacco o resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione.

180. Quante volte nel corso de' reati preveduti ne' due articoli precedenti interven- ga un altro reato, allora la pena dovuta all'attacco o alla resistenza si confronterà con quella dell'altro reato; e contro al colpevole verrà applicata la pena più grave, non mai però nel minimo del grado.

181. La resistenza o l'attacco preveduto nello articolo 178, se viene accompagnato da pubblica violenza, sarà punito col primo grado de' ferri.

V. l'art. 147.

182. In caso di altri misfatti commessi nel corso del misfatto preveduto nell'articolo precedente, la pena di essi sarà accresciuta di un grado; e confrontata questa colla pena dovuta all'attacco o alla resistenza col carattere di violenza pubblica, si applicherà sempre la pena più grave.

183. Non sarà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di resistenza o attacco men-

V. gli art. 139, 138, 156, e 158.

tovato negli articoli 178 e 181 contro coloro i quali, benchè abbian tentato di mettersi, o si sieno messi in azione, pure al primo avvertimento siensi ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato: salve però le pene pe' reati che han potuto esser commessi, e salva ancora l'esecuzione dell'articolo 157 pe' capi di comitiva. Nel caso dell'esenzione della pena, i colpevoli potranno esser sottoposti alla malleveria.

V. l'art. 178 e
seguenti.

184. Le disposizioni degli articoli precedenti son comuni agli attacchi o alle resistenze accompagnati da violenze o minacce contro gli ufiziali pubblici in esercizio, o per occasione dello esercizio delle loro funzioni, o contro gli ufiziali o agenti della polizia o della forza pubblica, quante volte sieno commessi

1.^o dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o manifatture;

2.^o dagli individui ammessi ne' pubblici ospizj;

3.^o da' prigionj, incolpati, accusati o condannati, benchè nell'atto del misfatto non si trovino ne' luoghi di pubblica custodia (1).

185.

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 608. Se qualche detenuto trascorra in minacce, ingiurie o violenze contra i custodi, o
» con-

De' reati contro l'amministr. pubblica. 79

185. Sarà punito a' termini degli articoli precedenti chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti ne' luoghi e nelle riunioni pubbliche avrà provocato la resistenza o l'attacco preveduto negli articoli anzidetti.

Se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia o confino: ma se il reato provocato portasse per se stesso a questa pena o a pena minore, si applicherà la pena del reato provocato diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole potrà esser sottoposto alla malleveria.

V. l'art. 31.

CA-

» contra gli altri carcerati o qualunque altra per-
» sona, sarà soggetto a restrizioni maggiori, secon-
» do i luoghi di detenzione, in seguito degli ordini
» del pubblico ministero presso la gran Corte cri-
» minale, del giudice istruttore, o del giudice di
» circondario, o di chi soprantende in Napoli ed in
» Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare
» non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali
» abbia potuto incorrere. »

CAPITOLO III.

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

186. Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzii di un reato di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto di aver querelato o denunziato, ne' giudizj criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con un' ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizj correzionali o di polizia, col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale.

Quante volte però il reato di cui si produce la falsa querela o denunzia, sia un delitto o contravvenzione che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salve sempre le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte o di false testimonianze.

Se però vi è subornazione la pena è stabilita nell'art. 192.

187. Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente falsi testimoni, sarà punito come il falso testimone.

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente false carte, sarà punito come autore delle stesse.

188. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale o contro del-

dell'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col primo grado de' ferri.

Nondimeno se l'accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo grado de' ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena.

189. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia contra l'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

190. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia.

191. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa qualunque o una promessa, sarà punito col terzo grado di prigionia. In qualunque caso ciò che il testimone avrà ricevuto, sarà confiscato.

192. Il colpevole di subornazione de' testimonj sarà condannato al *maximum* della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col *maximum* della pena, il subornatore sarà punito col grado superiore di pena, risalendo inclusivamente alla morte.

193. Il falso testimone, egualmente che la persona che ha formato o scientemente prodotto una carta falsa, se si ritratti prima della decisione o sentenza, sarà punito

col primo al secondo grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe stato punito di pena criminale.

Quante volte però per la falsità sarebbe stato punito di prigionia o confino, o di altra pena correzionale, allora verrà punito con una delle pene di polizia.

Quando si tratta semplicemente di falsi certificati fuori giudizio degli uffiziali di sanità, la pena è stabilita nell'art. 297.

194. I periti, quante volte scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente diano falsi giudizi, saran puniti come falsi testimonj, a' termini degli articoli precedenti.

195. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno diminuite di un grado, se nella falsa testimonianza non si sia prestato giuramento.

CAPITOLO IV.

Degli abusi dell'autorità pubblica.

SEZIONE I.

*Della concussione e corruzione de' pubblici
ufiziali o altri impiegati.*

196. Gli ufiziali pubblici, commessi, incaricati, gli agenti o impiegati qualunque di una pubblica amministrazione, che abbiano dritto di esigere o per salario di proprie funzioni, o in favore del pubblico, derrate, o danari, o qualsivoglia altra specie di effetti, quante volte per privato profitto esigano quello che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, saran puniti con sei a dieci anni d'interdizione da' pubblici ufizj.

197. Se la indebita esazione mentovata nell'articolo precedente si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere, la pena sarà quella della relegazione.

198. L'ufiziale pubblico o impiegato che per oggetto della estorsione commetta un attentato sulla libertà di un cittadino, è punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le pene maggiori ne' casi che l'attentato costituisca per se stesso un misfatto più grave.

*

V. l'art. 238.

199. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a venti anni. La stessa pena gli sarà applicata, se legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge; o se si sarà, sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio o di oscurità delle leggi, negato di render la giustizia, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento o l'ordine de' suoi superiori.

200. Ogni ufiziale pubblico o impiegato cui dalla legge è data la facoltà di decidere diffinitivamente un affare, sia amministrativo, sia giudiziario, se avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo di una ordinanza, sentenza o atto qualunque che abbia diffinito l'affare, sarà punito colla relegazione, quante volte però non si tratti di materia che abbia portato ad arresto personale.

Se le offerte, promesse, doni o presenti sieno il prezzo di una sentenza o decisione, in forza di cui siasi proceduto all'arresto personale di alcuno, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

201. Se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione, con cui si pronunzia contro l'accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri nel presidio,

sidio, questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto.

202. Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di misfatto, la pena sarà quella della relegazione.

Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di delitto o di contravvenzione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

203. Nel primo caso dell'articolo precedente, il corruttore dell'uffiziale pubblico o impiegato, se sia un ascendente o discendente, o conjuge, o fratello in secondo grado, o affine ne' medesimi gradi dell'imputato, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, e coll'amenda correzionale.

Nel secondo caso sarà punito coll'amenda correzionale.

Per gli altri corruttori si osserveranno in tutti i casi le regole della complicità.

204. Ogni uffiziale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato subalterno che, fuori de' casi degli articoli precedenti, abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario e de' dritti autorizzati dalla legge, per fare o non fare un atto del suo uffizio, sarà punito colla interdizione da due a cinque anni dal suo uffizio.

205. Pe' reati preveduti negli articoli precedenti , gli ufiziali pubblici , commessi o impiegati saranno , oltre delle pene ivi stabilite , puniti con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati ; purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte , promesse , doni , presenti o esazioni : altrimenti l'ammenda sarà portata al doppio.

SEZIONE II.

*Di coloro che intervengono negli affari
come sollecitatori o difensori.*

206. Chiunque spaccia tal credito o influenza presso un ufiziale pubblico o impiegato che faccia creder dipendente da lui il piegarlo a favore dell'una o dell'altra parte , e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua carica , sarà punito col primo al secondo grado di prigionia .

207. L'avvocato o patrocinatore che patuisca in premio delle sue fatiche una parte dell'oggetto controverso , sarà punito colla interdizione dal suo ufizio da due a cinque anni , e con un'ammenda non minore di ducati cinquanta , nè maggiore di ducati dugento.

208. L'avvocato o patrocinatore che , dopo aver già incominciato la difesa di una parte , passa senza di lei consenso alla difesa

De' reati contro l'amministr. pubblica. 87

fesa dell' altra parte , mentre è ancora in contraddizione della prima , o di coloro che han causa da essa , sarà punito colla interdizione dal suo ufizio per cinque anni , e con un' ammenda da cento a trecento ducati.

209. L' avvocato o patrocinatoro che per doni , presenti , offerte o promesse , tradisca il suo cliente , in modo che per effetto della sua frode , o della sua fraudolenta omessione , questi perda la causa , o si prescrivano un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione definitiva , sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo che da ogni pubblico ufizio , e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati.

210. Quante volte la prevaricazione dell' avvocato o patrocinatoro sia a danno dell' accusato , sarà punita ne' giudizj correzionali colla interdizione perpetua non meno dal proprio , che da ogni pubblico ufizio , con un' ammenda da cento a quattrocento ducati , e colla relegazione ; e ne' giudizj criminali , colla reclusione , colla interdizione perpetua e coll' ammenda da cento a mille ducati.

211. La *prevaricazione* ne' giudizj di polizia sarà punita coll' interdizione dell' ufizio non minore di due anni , col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale .

Per le pene di falso, V. l'art. 281, 287 e seg. Per le pene di calunnia, V. l'art. 186 e seg. Per le pene della corruzione, V. l'art. 196 e seguenti.

212. Le pene stabilite negli articoli 206 e seguenti s'intendono sempre senza pregiudizio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione degli ufiziali pubblici o impiegati, quante volte gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in questa specie di reati (1).

SE.

(1) Altri doveri de' difensori sono compresi ne' seguenti articoli delle leggi di procedura penale.

Leggi di procedura penale.

» Art. 172. Se il difensore nominato di ufizio rifiuti l'incarico, il presidente ne esaminerà i motivi.

» Se i motivi sussistano, il presidente sceglierà un altro difensore: se non sussistano, gli rimetterà.

» 173. Quando il difensore persista nel rifiuto dopo che i motivi ne saranno stati giudicati insussistenti, il presidente stesso ne farà parola alla gran Corte la quale, secondo le circostanze, in linea di misura disciplinare o ammonirà a porte chiuse il renitente, o gli farà una riprensione pubblica, o gli vieterà, se il caso lo esiga, l'esercizio delle funzioni per un tempo che non sarà minore di un mese, nè maggiore di sei. È anche in facoltà della gran Corte cumulare le anzidette misure disciplinari.

» 559. Gli avvocati ed i patrocinatori sono tenuti di prestare il loro ufizio a coloro alla di cui difesa il presidente li destina.

« Tal difesa è gratuita, se riguardi persone povere.

» 560. Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufizio assume il patrocinio simultaneo di più autori principali o complici del medesimo reato, quando trovi che la difesa dell'uno si

» op-

SEZIONE III.

Della malversazione de' funzionarj pubblici.

213. Ogni ufficiale pubblico o impiegato qualunque che o apertamente, o con atti
simu-

» opponga all'interesse di uno o più degli autori o
» complici, è tenuto di rinunziare sul momento ad
» una o più di tali difese, per ritenere quella o
» quelle che non soffrano la detta opposizione.

» La rinunzia debbe essere sull'istante manifestata
» al presidente, del pari che alla stessa parte. Il
» presidente destina di ufizio un altro difensore,
» se la parte non se lo abbia scelto, ella stessa.

» 561. Gli avvocati ed i patrocinatori, se por-
» ranno, con cavillazioni e raggiri, dilazioni nelle
» cause, e ne intralceranno la spedizione, saranno
» ammoniti, o anche sospesi dalle gran Corti cri-
» minali, a' termini dell'indicato art. 173: salve sem-
» pre le disposizioni delle leggi penali ne' casi de'
» misfatti e delitti.

» 562. Il difensore sottoposto una volta in via di-
» sciplinare alla interdizione dal proprio ufizio pel
» tempo indicato nell'articolo 173 a ragion de'
» motivi espressi nello stesso articolo e nell'ar-
» ticolo precedente, se dopo il termine della so-
» spensione incorra in un fatto che meriti la stessa
» misura, può anche in via disciplinare rimanere
» interdetto per un anno. L'interdizione in questo
» caso non può essere mai minore di due mesi.

» Il recidivo per la terza volta sarà in via di-
» sciplinare condannato all'interdizione dal proprio
» ufizio da un anno a cinque.

» 365.

simulati, o con interposizione di persona prenda un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti o amministrazioni, sia che egli ne abbia in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sia che l'avea nel tempo in cui queste aggiudicazioni, appalti o amministrazioni son cominciate, verrà punito con sei a venti anni d'interdizione da' pubblici ufizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati.

214. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque sarà ugualmente punito con sei a venti anni d'interdizione da' pubblici ufizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati, quando prenda un interesse privato in un'affare sul quale egli è incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento.

215. Quante volte nel caso de' due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolento commesso all'amministrazione cui l'affare si appartiene, la pena è del primo grado de' ferri nel presidio.

216.

» 363. Ne' casi de' due articoli precedenti sarà il
» difensore interdetto condannato benanche dalla
» gran Corte ad un'ammenda di ducati dieci a cin-
» quanta.
» La Corte suprema di giustizia può estendere
» quest'ammenda a ducati trecento. »

216. Il percettore, l'incaricato di una percezione, il depositario di pubblico danaro, e chiunque è tenuto a rendimento di conti verso il pubblico, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quante volte abbia distornato o sottratto danari pubblici o privati, carte di credito, che li rappresentano, o documenti, titoli, atti o effetti mobiliari, che erano in suo potere per cagione delle sue funzioni.

217. Quante volte la distornazione o la sottrazione, ai termini dello articolo precedente, non abbia avuto per oggetto il privato profitto, ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico diverso da quello della loro destinazione, il colpevole sarà punito con sei a dieci anni d'interdizione da' pubblici ufizj.

218. Saran puniti colla interdizione a tempo dalla carica gli ufiziali designati nell'articolo 216, che per eccesso di confidenza o per negligenza trascurino negl'introiti o negli esiti le forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti.

Se da ciò nascesse danno all'erario pubblico, saran puniti, oltre l'interdizione a tempo, col doppio del danno.

SEZIONE IV.

Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercj incompatibili colle cariche.

219. Qualunque ufficiale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l'incetto de' generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commissione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla relegazione.

220. Ogni persona che o individualmente, o come membro di compagnia sarà incaricato in tempo di guerra di provvisioni, di appalti o amministrazioni per conto delle armate di terra e di mare, e che, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servizio di cui è incumbenzato, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso d'intelligenza col nemico. In tempo di pace sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

V. l'art. 107.

221. Gli ufficiali pubblici, o altri agenti incaricati o salariati dal Governo, se abbiano prestato ajuto a' colpevoli disegnati nell'articolo precedente per far mancare il servizio, saran puniti come complici.

De' reati contro l'amministr. pubblica. 93

222. Coloro che ne' incanti delle proprietà, dell' usufrutto, della locazione delle cose immobili o mobili, o di un appalto o obblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli obblatori con minacce, doni, promesse, o producendo offerte supposte, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll' ammenda.

223. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti o incaricati dal Governo, complici de' reati menzionati nell' articolo precedente, saran puniti colla relegazione.

224. Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn' Intendente o sottintendente che ne' luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di generi che non gli provengono dalle sue proprietà, sarà punito coll' interdizione a tempo dalla carica.

225. Se al caso descritto nell' articolo precedente si aggiunga che l' ufiziale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de' nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione.

SEZIONE V.

*Dell' esercizio abusivo di autorità , e dello
abusivo rifiuto d' interporla.*

§. I.

*Dell' esercizio abusivo di autorità contro
l' interesse pubblico.*

V. gli art. 127
e 164.

226. Ogni ufficiale pubblico o impiegato destituito , richiamato ad altre funzioni , interdetto o sospeso , se dopo averne avuto legalmente notizia , abbia continuato nell' esercizio della carica , sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

227. Qualunque concerto tra' depositarj dell' autorità pubblica , di misure riprovate dal Governo , e che sien dirette ad impedire l' esecuzione delle leggi e degli ordini del Governo stesso , sarà punito colla relegazione.

228. Se il concerto preveduto nell' articolo precedente abbia avuto luogo tra le autorità civili ed i corpi militari o i loro capi , coloro che ne sono gli autori o provocatori , saran puniti colla reclusione.

Gli altri colpevoli saranno puniti colla relegazione.

229. Ogni ufficiale pubblico o impiegato che , senza fine di privato lucro , aggiun-
ga

De' reati contro l'amministr. pubblica. 95
ga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi, sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica. *V. l'art. 196.*

230. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che ordini o richiegga l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione d'una sentenza, decisione, ordinanza o mandato di legittima autorità, sarà punito colla relegazione.

231. L'ufiziale pubblico dell'ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l'esecuzione degli ordini emanati dagli ufiziali pubblici dell'ordine amministrativo; l'ufiziale pubblico dell'ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l'esecuzione di sentenze o decisioni giudiziarie, sarà punito coll'interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni.

232. Ove i reati preveduti negli articoli precedenti abbiano i caratteri di alcuno de' casi divisati nel titolo *de' reati contro lo Stato*, saran puniti colle pene ivi enunciate. *V. l'art. 195 e seg.*

§. II.

*Dell'esercizio abusivo di autorità
contro i privati.*

233. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che col carattere della sua carica s'introduca nel domicilio di un cittadino fuori de' ca-

casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà punito coll' interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno (1).

254.

(1) Per le perquisizioni nelle case altrui, vi sono le seguenti disposizioni.

Leggi di procedura penale.

« Art. 16. Gli agenti de' dazj indiretti, le guardie urbane, rurali e forestali, ed i guardacaccia non potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne' cortili adiacenti e negli recinti, fuorchè in presenza o del commissario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice del circondario, o del suo supplente, o del sindaco, o di uno degli eletti; ed il processo verbale che dovrà esserne disteso, verrà segnato in ogni pagina e sottoscritto in fine da colui alla di cui presenza sarà stato formato.

« 28. Niun rapporto o denuncia anonima può essere ricevuta, che nel caso di attuale flagranza, benchè di fatto transitorio, o nel caso di fatto permanente.

« 41. Gli articoli 28, 29, 30 e 31 relativi a' rapporti, ed alle denunce sono comuni alle querele.

« 61. L' ufficiale di polizia giudiziaria, quando legalmente sta procedendo per un misfatto o delitto, può trasferirsi anche di ufizio nel domicilio dell'imputato, per farvi la perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarij alla manifestazione della verità. Può anche far perquisizione nelle altrui case, quando abbia raccolto indizj che quivi si trovi alcuno degl' indicati oggetti: sempre però secondo il prescritto dell' art. 16.

« per

234. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che comanda o commette qualche atto arbitrario.

« per gli ufiziali di polizia giudiziaria quivi indicati, e secondo le regole delle visite domiciliari.

« 62. Se un capo di casa richiegga un ufiziale di polizia giudiziaria, perchè si porti in essa onde assicurarsi di un misfatto o delitto, o delle pruove del medesimo, l'ufiziale di polizia giudiziaria vi accorrerà, e procederà colle forme medesime.

« 63. In niun altro caso, fuorchè negl' indicati ne' due articoli precedenti e negli articoli 16, 28 e 41, può l'ufiziale di polizia giudiziaria far perquisizioni di carte, effetti o oggetti qualunque nella casa di un cittadino. »

Oltre le disposizioni comprese ne' citati articoli delle leggi di procedura penale, esistono per le perquisizioni de' contrabbandi le seguenti disposizioni ministeriali.

*Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia
de' 29 aprile 1818.*

« La circolare de' 23 dicembre 1814, che contiene una disposizione governativa, permette le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscettibili di bollo: ma dispone che per potersi eseguire tali visite dagli agenti de' dazj indiretti vi bisogni l'intervento delle autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria; dippiù che sia necessaria la formale denunzia di contravvenzione; e finalmente che le visite si eseguano presso coloro che esercitano pubblica mercatura, o ne' luoghi di deposito.

« Avendo S. E. il signor Ministro delle Finanze

Leggi penali.

G

« fat-

bitrario, sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini.

« fatto osservare che le suddette disposizioni non possono essere interamente applicabili alle visite per la sorpresa de' contrabbandi di generi di privata, ho di accordo col medesimo fissato per questi ultimi contrabbandi le seguenti norme, le quali mentre rendono più facile lo scoprimento delle frodi non si allontanano dallo scopo di garantire la tranquillità domestica delle famiglie dalle indiscrete perquisizioni.

« 1. Le autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria, dovranno intervenire nelle visite per la sorpresa de' contrabbandi de' generi di privata a semplice richiesta degli agenti doganali, senza che questi siano obbligati di esibire precedentemente la formale denuncia sul contrabbando. In questo caso però dovrà intervenire nella visita insieme coll' autorità di polizia giudiziaria un controloro de' dazj indiretti o un tenente della forza armata.

« 2. Le visite si potranno fare solamente dopo l'uscita, e prima del tramontar del sole.

« 3. Allorché concorrono le condizioni determinate ne' precedenti numeri, le visite potranno eseguirsi in ogni luogo indistintamente, quantunque appartenga a persone non addette alla pubblica mercatura. «

Le disposizioni de' 23 dicembre 1814 delle quali si fa menzione in principio della presente circolare, sono le seguenti. — « Le leggi doganali, non autorizzando nè vietando agli agenti de' dazi diretti di far le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscettibili di bollo che sono in contravvenzione, si è dubitato se dovessero aversi per legali ed operative le visite eseguite da questi funzionarj.

Seb.

De'reati contro l'amministr. pubblica. 99
tadini, sarà punito colla interdizione dalla
carica da un anno a cinque. Se l'atto ar-
bitrario si commetta per soddisfare una pas-
sione o un interesse privato, l'ufiziale pub-
blico che lo comanda o commette, sarà
in oltre punito colla relegazione: salve le
pene maggiori ne' casi stabiliti dalle leggi.

Se nondimeno egli giustifichi di aver agi-
to d'ordine de' suoi superiori per oggetti
di loro ispezione, e pe' quali era dovuta lo-
ro una obbedienza gerarchica, sarà esente
dalla pena; la quale verrà in questo caso
applicata a' superiori che han dato l'ordine.

235. I danni ed interessi dovuti per cau-
sa degli attentati indicati nell' articolo pre-
ce-

« Sebbene gli agenti doganali non abbiano facoltà
« di fare in tutt' i casi a lor grado le visite domi-
« ciliari, pure debbono riputarsi legali ed operati-
« ve quelle che da essi, dopo formal denunzia si
« eseguono 1. presso coloro che esercitano pubbli-
« ca mercatura 2. ne' depositi di mercanzie anche
« quando le mercanzie che vi si contengono non
« appartengano a persone addette alla pubblica mer-
« catura, esclusi sempre i così detti tagli. Queste
« visite però anche in questi casi non potranno
« produrre effetto legale, se gli anzidetti agenti
« non le facciano coll' intervento delle autorità in-
« caricate della polizia giudiziaria nelle forme de-
« gli articoli 153, 155, e 156 del regolamento
« de' 20. maggio 1808. Le autorità incaricate del-
« la polizia giudiziaria possono anche sole eseguir
« tali visite ne' casi permessi dalla legge, e secon-
« do le forme in essa stabilite. »

cedente non potranno in alcun caso essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascun individuo.

Sul metodo da accrescere il grado della pena, V. l'art. 57.

236. Se i reati enunciati nell'articolo 234 sien serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, saran puniti col primo grado de' ferri nel presidio: se però il misfatto commesso sia punibile per se medesimo col primo grado de' ferri o con pena maggiore, la pena verrà accresciuta di un grado.

237. L'ufiziale pubblico, o esecutore de' mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, che nell'esercizio o per occasione dell'esercizio delle sue funzioni, usi o faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso.

§. III.

Delle omissioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti.

238. Gli ufiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali omettono o ricusano di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, nè giustifi-
ca-

De' reati contro l'amministr. pubblica. 101
cand di averlo denunziato alle autorità superiori, saran puniti colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni (1).

239. I custodi o carcerieri che abbiano ricevuto un prigioniero senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti col primo grado di prigionia

(1) *Leggi di procedura penale.*

« Art. 600. È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la gran Corte criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque ufiziale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria ed amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell'elenco menzionato nell'articolo 589, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro.

« Chi ometta, o ricusi di deferire a questo richiamo, cade nella disposizione delle *leggi penali*.

« 601. Verificata la illegalità dell'arresto nel casoluogo della provincia o valle dal presidente della gran Corte criminale, o dal pubblico ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

« Se la illegalità dell'arresto è verificata nel casoluogo della provincia o valle da altri ufiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procurator generale; ed il presidente di accordo col procurator generale, ordinerà che il detenuto sia messo in libertà; il tutto sotto la pena stabilita dalle *leggi penali*, e senza pregiudizio delle pene più gravi ne' casi preveduti dalle medesime leggi.

nia, e colla interdizione di due a cinque anni dall'ufizio (1).

240. I custodi o carcerieri che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarij su' detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia (2).

In

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 595. Alcu custode potrà ricevere nè ri-
 » tenere qualsisia persona, se non in forza di un
 » mandato di un' autorità che abbia questo potere
 » dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente
 » l'ordine dell'arresto e l'articolo della legge per
 » la di cui esecuzione è ordinato.

» In mancanza di queste indicazioni il custode
 » sarà punito a' termini delle *leggi penali*.

(2) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 604. Ogni custode che avrà ricusato di
 » mostrare al portatore dell'ordine del giudice di
 » circondario, del giudice istruttore, del presidente,
 » o del pubblico ministero presso la gran Corte cri-
 » minale, la persona del detenuto, o di mostrare
 » l'ordine che glie lo proibisce; ugualmente che
 » ogni custode che ricusa di far loro l'esibizione
 » de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia,
 » sarà punito come colpevole di restrizioni vie-
 » tate a' termini delle *leggi penali*.

605. La presentazione della persona detenuta non
 » potrà esser negata a' portatori dell'ordine, secon-
 » do l'articolo precedente; non potrà esser negata
 » nè anche a' suoi parenti, ed amici, a meno che
 » il custode non presenti una ordinanza del giudice
 » competente per tenere la persona in segreto.

De'reati contro l'amministr. pubblica. 103

In caso che le restrizioni o atti arbitrarj suddetti degenerassero in sevizie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado.

241. Sarà punito coll'interdizione temporanea dalla carica l'uffiziale pubblico che senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni (1).

Nel presente articolo si punisce la semplice ritenzione dei detenuti in luoghi diversi dalle pubbliche prigioni. Ma se l'arresto è arbitrario le pene sono diverse: V. gli art. 169 a 172.

SE-

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 589. In ogni provincia o valle si formerà un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia*, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

» Questo elenco sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le suddette case esistono.

» 590. L'elenco formato a termini dell'articolo precedente debbe essere affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della gran Corte criminale, de' giudici istruttori, de' giudici di circondario e de' supplenti, nelle case comunali, e negli atrj delle stesse prigioni.

» 591. Qualunque luogo di custodia o di pena, che non sia notato nell'elenco prescritto ne' due articoli precedenti, sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue, darà luogo al procedimento, a termini delle *leggi penali*.

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

242. Ogni comandante, ogni ufficiale o sotto-uffiziale della forza pubblica, che, dopo d' esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile, abbia ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, verrà punito col primo grado di prigionia.

243. I testimonj o periti che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saranno puniti col primo grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto (1).

SE-

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 74. Nelle visite domiciliari, ne' reperti e
» nell' *ingenere*, qualunque persona non ubbidisca
» all'uffiziale di polizia giudiziaria per l'adempimen-
» to degli atti che le sono attribuiti dalla legge, sa-
» rà fatta arrestare; e sulle conclusioni del mini-
» stro pubblico sarà condannata dal giudice di cir-
» condario, o dal presidente della gran Corte crimi-
» nale, secondo la differenza delle giurisdizioni,
» dopo citata ed intesa, e non comparendo, anche
» in contumacia, alla pena di detenzione di poli-
» zia. Può la pena essere anche pecuniaria, da uno
» a venti ducati.

SEZIONE VII.

De' reati degli ufiziali dello stato civile.

244. L' ufiziale dello stato civile , o l' incaricato del registro o della conservazione de'

» 82. Chiunque è citato per far testimonianza o perizia , sarà tenuto a comparire ; altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell' ufiziale di polizia giudiziaria , che ha spedito l' ordinanza di citazione : »
» salve le pene stabilite nelle *leggi penali* , e le disposizioni dello articolo 549 e seguenti .

» 83. Oltre al mandato di accompagnamento , il testimone renitente , sul processo verbale della sua notificazione , e sul certificato della non comparsa non giustificata da legittimo impedimento , sarà nelle cause di misfatti condannato dal presidente della gran Corte criminale , sulle conclusioni del ministero pubblico , ad un' ammenda di tre a venti ducati ; e nelle cause di delitti , dal giudice competente , ad un' ammenda da uno a dieci ducati : salve le pene maggiori stabilite nelle *leggi penali* .

» 84. Il testimone che sarà stato condannato a' termini dell' articolo precedente , se produrrà scuse legittime di sua mancanza , potrà in seguito di conclusioni del ministero pubblico esser liberato dall' ammenda . »

Il codice penale del 1813 sanzionava nell' articolo 236 contra i testimonj contumaci anche una pena correzionale. Si fece il dubbio , se trattandosi di pene correzionali fossero competenti a pronunziarla le gran corti criminali contra i testimonj contumaci a' lo-

de' registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta: salve le pene già stabilite ne' casi di altri reati de' quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici.

245. Il paroco o sottoparoco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all' articolo 81 delle *leggi civili*, sarà punito col secondo grado dell' esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale.

*Disposizione comune alle sezioni del
presente capitolo.*

246. Fuori de' casi ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pe' reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi ren-

a' loro ordini, ovvero se ne dovesse rimettere il giudizio a' regj giudici di circondario.

Sua Maestà decise di appartenere alle gran corti criminali l'applicazione della pena correzionale nel caso indicato. Questa sovrana risoluzione fu comunicata a' regj procuratori generali criminali dal ministro di grazia e giustizia con real rescritto de' 29 agosto 1818: *Vedi* il supplimento alla collezione delle leggi, anno 1819, vol. 2.^o n. 64. Questa disposizione si rende applicabile al presente articolo.

De' reati contro l' amministr. pubblica. 107
renduti colpevoli di altri reati su' quali erano incaricati di vigilare , o che per cagion di ufizio dovevano reprimere , saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso.

Quanto al modo per accrescere il grado della pena V. l'art. 57.

CAPITOLO V.

Delle violazioni de' pubblici archivj , de' luoghi di pubblica custodia , e de' pubblici monumenti.

SEZIONE I.

Della rottura di suggelli , o dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivj .

247. Coloro che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti o per ordine del Governo , o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario , in qualunque materia essa sia stata pronunziata , saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia. I custodi per la sola negligenza saranno puniti col primo grado di prigionia o confino : se sono conniventi o autori , saranno puniti col terzo grado della prigionia. Agli uni ed agli altri sarà ancora applicata l' ammenda da trenta a trecento ducati.

248. Se si sieno rotti i suggelli apposti a carte, o a cose di un'individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce colla morte, coll'ergastolo o coll'ultimo grado de' ferri, i colpevoli saranno puniti colla relegazione. I custodi negligenti saranno puniti col terzo grado di prigionia; se sono conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e gli altri sarà applicata l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

*V. gli art. 414
e 423.*

249. Ogni furto commesso per mezzo di una rottura di suggelli, sarà punito come furto commesso con frattura.

*V. l'art. 433
num. 4.*

250. Riguardo alle sottrazioni, distruzioni ed involamenti di documenti, o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti ed effetti qualunque contenuti negli archivj, o nelle cancellerie, o ne' pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità, i colpevoli saranno puniti colla relegazione. I cancellieri, gli archivisti, i notaj, e gli altri depositarj o funzionarj negligenti saranno puniti col primo grado al secondo grado di prigionia o confino; se sono stati conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e contra gli altri sarà applicata l'ammenda da ducati sessanta a seicento.

251. Ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta, commessa
o age-

De'reati contro l'amministr. pubblica 109
o agevolata dolosamente da un ufiziale, da un impiegato dell'amministrazione delle poste o da altro incaricato, sarà punita coll'ammenda correzionale. L'impiegato in oltre sarà punito coll'interdizione a tempo del suo ufizio.

252. Se la rottura de' suggelli, le sottrazioni, gl'involamenti o le distruzioni di documenti sieno state commesse con violenza contro alle persone, la pena contro chiunque sarà del primo grado de' ferri nel presidio; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste hanno luogo per la natura delle violenze, e per gli altri misfatti che vi fossero uniti: nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel minimo del grado.

SEZIONE II.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei.

253. La *fuga semplice* de' condannati è punita coll'ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni.

La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto.

La fuga da' luoghi di custodia o di pena, eseguita con violenza o frattura violenta, ver-

Per le trasgressioni delle pene del mandato in casa, del confino, dell'esilio correzionale, dell'interdizione dell'esilio dal regno, temporaneo o perpetuo, vi sono regole particolari: *V. gli art. 12, 13, 24, 25, 38, 43.*

verrà punita colla reclusione tanto ne' prigionj, che ne' condannati.

Questa pena però sarà cumulata pe' prigionj alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pe' condannati cumulata alla pena dalla quale si sono sottratti: salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti.

*V. gli art. 147
e seg.*

254. In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigionj o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la gradazione delle pene sarà la seguente:

1.º se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente prigionj per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia:

2.º se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l'ergastolo o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia:

3.º se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena sarà della relegazione.

De' reati contro l'amministr. pubblica. 111

255. In caso di connivenza o corruzione nella fuga de' prigionieri o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente:

1.º se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettibile di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovi legalmente prigioniero per ogni altra causa che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia:

2.º se il fuggitivo sia imputato e condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son puniti di ergastolo o di morte; la pena sarà la reclusione:

3.º se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri (1).

256. Le pene stabilite negli articoli precedenti si accresceranno sempre di un grado

Sul modo da accrescere i gradi della pena, V. l'art. 57.

(1) *Leggi di procedura penale.*

» Art. 596. Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di una ordinanza dell'autorità alla quale la legge accorda questa facoltà.

» Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione, a' termini delle leggi penali. »

do contro i custodi o incaricati negligenti, e di uno a due gradi contra i conniventi, quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o stromenti per agevolarla.

257. Se la fuga sia stata eseguita in tempo di tumulti popolari, le pene enunciate negli articoli precedenti son sempre accresciute di un grado.

Sol modo da
discendere ne'
gradi della pena.
V. l'art. 55.

258. I fautori o complici nella fuga de' prigionieri o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto, saranno puniti con un grado meno della pena stabilita pe' custodi o incaricati conniventi: saranno però puniti con egual pena ne' casi de' due articoli precedenti.

259. Le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati.

Salve le pene
più gravi pe' casi
particolari indi-
cati negli art.
136 e 159.

260. Coloro che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato a' ferri anche nel presidio, o ad altre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia.

Saran puniti col primo grado di prigionia, o di confino, se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti suscettibili delle pene anzidette.

Sono

De' reati contro l'amministr. pubblica. 113

Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati.

SEZIONE III.

Della violazione de' monumenti pubblici.

261. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed innalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell' articolo 141.

Per gli altri deterioramenti, V. gli art. 445 e 446.

262. Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

TITOLO V.

De' reati contro la fede pubblica.

CAPITOLO I.

*Della falsità di monete, di carte, di bolli
e di suggelli reali.*

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

263. Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito coll' ergastolo.

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame che han corso legale nel regno, sarà punito col secondo grado de' ferri.

Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio ufizio e della confidenza che il Governo in loro ripone, nelle stesse officine per causa di farne lucro abbian commesso questo misfatto su monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti colla morte: se lo abbian commesso su monete di rame che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado de' ferri.

De' reati contro la fede pubblica. 115

264. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri. *V. l'art. 267.*

265. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio. *V. l'art. 267.*

266. Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

267. La pena contro gli *espensori* preveduta ne' precedenti articoli, non potrà applicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false.

Se coloro però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un'ammenda doppia del valore delle monete che hanno poste in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati.

268. La privata fabbricazione de' conj e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete.

nete che hanno corso legale nel regno, è punita colla reclusione.

Quanto alla
complicità, V.
gli art. 74 e 75.

269. Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattro ore dal momento che ne ha avuto scienza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità.

270. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente articolo le persone de' congiugi, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi.

271. I colpevoli de' misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' menovati misfatti, e anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria.

SEZIONE II.

Delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato.

272. Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle Due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti ne' dominj al di quà o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più ufiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll' ergastolo.

273. Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri.

274. Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due *tavole* di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado de' ferri. Ove però nelle dette *tavole* di Palermo e Messina il falso consista nell'apertura d' un credito ne' libri delle medesime senza l' effettivo deposito, sarà appli-

plicata la pena de' falsificatori delle fedi di credito.

275. Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque; chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico; chiunque falsifichi le ordinanze della tesoreria reale, o i mandati de' magistrati o degli uffiziali pubblici che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro; chiunque falsifichi i bullettini de' particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro, rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false; chiunque alteri le somme notate ne'suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati; sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

V. l'art. 279.

276. Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio.

277. L'uffiziale de' banchi o altro funzionario de' banchi stessi, comprendendosi sotto nome di *banchi* le due *tavole* di Palermo e Messina, che con abuso del proprio uffizio si renda colpevole delle falsità di banco prevedute negli articoli 272, 273 e 274, sarà punito colla morte.

278. Ogni uffiziale pubblico o impiegato
che

De' reati contro la fede pubblica. 119
che con abuso del proprio ufizio si renda
colpevole delle falsità prevedute nell' arti-
colo 275, sarà punito con un grado di più
della pena ivi stabilita.

279. L' *espensore* di quelle tra le carte
false enunciate negli articoli precedenti, le
quali si spendono e si usano in commer-
cio, se ingannato le abbia ricevute per ve-
re, ma avvedutosi poi della loro falsità,
ciò non ostante le abbia spese o rimesse in
circolazione, sarà punito col primo grado
di prigionia, o con un' ammenda doppia
del valore delle carte che ha poste in cir-
colazione.

280. Chiunque falsifichi un atto qualun-
que, contenente un ordine del Re o de' suoi
Ministri Segretarij di Stato, sarà punito col
secondo al terzo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso della
suddetta carta falsa, sarà punito col secon-
do grado de' ferri nel presidio.

Quando però la falsità sia servita di mez-
zo ad un misfatto punito con pena mag-
giore, questa pena sarà applicata al col-
pevole nel *maximum* del tempo.

Quando avrà prodotto l' esecuzione di
una condanna di morte sospesa, commu-
tata o condonata per grazia del Re, la pe-
na sarà quella di morte.

281. Chiunque falsifichi una decisione,
o sentenza, o ordinanza di qualunque ma-
gistrato o ufiziale pubblico, con cui s' in-
giun-

giunga una obbligazione, o si dia o neghi un dritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le disposizioni della legge, quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori.

282. Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o *punzoni*, che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia; chiunque faccia uso di bolli e *punzoni* falsificati; sarà punito colla reclusione.

283. Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o *punzoni* destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o agl'interessi dello Stato: salve le pene maggiori ne' casi che con questo uso si commetta un misfatto.

V. l'art. 430
num. 4.

Nel presente articolo si parla de' marchi che si appongono in nome del governo, e di quei delle autorità, degli stabilimenti di banca, o di commercio. Nell'art 430 n. 4

284. Quelli che avranno contraffatto i marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie, saran puniti colla reclusione: se ne avranno fatto uso dopochè si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla relegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchi di un'autorità qualunque, di uno stabilimento particolare, di banca o di

di commercio, la pena de' falsatori sarà la relegazione, e di coloro che ne avranno usato, quella del terzo grado di prigionia.

285. Sarà punito colla relegazione chiunque avendosi indoverosamente procurato i veri suggelli, bolli o marchj destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o interessi dello Stato, o di un' autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia, se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare: salve le pene maggiori ne' casi che con questi usi si commetta un misfatto più grave.

286. Le disposizioni degli articoli 269, 270 e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati negli articoli 272 e seguenti.

si parla dell'apposizione dei marchi approvati dal Governo. Il detto numero dunque è soltanto applicabile ne' casi non preveduti nel presente articolo.

CAPITOLO II.

*Del falso in altre scritture pubbliche
o private.*

SEZIONE I.

Del falso nelle scritture pubbliche.

287. Ogni impiegato o ufficiale pubblico che nell'esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità con false sottoscrizioni, con alterazione degli atti, delle scritture o sottoscrizioni, con supposizione di persone, con iscrizioni fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito col terzo grado de' ferri.

288. Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio ogni impiegato o ufficiale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono.

289. Quando un ufficiale pubblico dia fuori una copia legale di un atto autentico che non esiste; quando la falsità si faccia
dal

De' reati contro l'ade pubblica. 123

dall' ufiziale pubblico di una copia legale ed autentica, dala fuori per effetto del suo ministero un modo contrario o diverso dall' origina senza che questo sia stato alterato o soesso, la pena sarà della reclusione.

290. Ove il reato preduto nella seconda parte dell' articolo recedente accada per semplice inavverter o negligenza dell' ufiziale pubblico, qui allora verrà punito colla interdizione tempo dalla sua carica.

291. Sarà punito co' primo al secondo grado de' ferri chi altro individuo che avrà commesso una falsità, sia in una scrittura autentica e pubblica, sia in una scrittura di commercio di banco privato, per mezzo di contraffacimento, di alterazione di scritture, o di oscurizioni, aggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli ne' sudetti atti posteriormente alla loro formazne, ovvero aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni o fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare.

292. Ogni individuo che, senza esser complice della falsità, scientemente faccia uso di una delle carte false mentovate negli articoli di questa sezione, sarà punito di relegazione

Qua.

Quando però fa uso di una delle carte false mentovate nell'articolo 239, verrà punito col terzo do di prigionia o confino.

SEONE II.

Del falso iscrittura privata.

V. l'art. 430
num. 3.

293. Chiunque un de' modi espressi nell'articolo 7 avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro, sarà punito colla reclusione.

Sarà punito con uno a due gradi meno di pena chiunque, senza esserne complice, ne avrà scietamente fatto uso (1).

SE-

(1) *Leggi di procedura penale.*

« Art. 446. Sun documento prodotto viene attaccato di falso, ed il giudizio a di falso in privata scrittura l'imputato sarà citato a dichiarare se intend far uso, o se voglia desistere da far uso del documento.

« 447. Nel caso dell'articolo precedente se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

« Questa dichiarazione non è più revocabile né nel giudizio criminale, né nel giudizio civile.

« La dichiarazione non produce effetto, che soltanto per colui che la fa, per coloro che fanno causa da lui.

« Se la parte o non risponda fra otto giorni, o di-

SEZIONI.

Della falsità di passaport di fogli d'itinerario e di certati ec.

294. Ogni ufiziale pubo o impiegato che con abuso del suo uf abbia rilasciato o formato un passaport falso, o abbia falsificato un passaporto v, sarà punito colla relegazione.

295. La stessa pena di relegazione colpirà l'ufiziale pubblico o impiegato, che con abuso del suo ufizio aia formato falsi fogli d'itinerario, o qualche altro falso certificato da cui possa risare ad altri alcun danno o lucro.

Se però il danno, quan è pecuniario, ecceda i ducati cento, o ando non è pecuniario, sia riputato gra per le conseguenze che produce, alla la pena sarà della reclusione.

296. Quando le falsità cunciate ne' due articoli precedenti sieno ste commesse da ogni altro che da impiegato ufiziali pubblici

« dichiarì che intenda servirsi del documento »;
« l'istruzione sulla falsità, sarà pseguita; nè la dichiarazione successiva dell'imutato di non più
« volersene servire produrrà alcun effetto. »

blici con abuso ufizio; o quando se ne sia fatto uso daivati senza essere stati complici degl' ingati o degli ufiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni; la pena sarà di un due gradi di meno di quelle stabilite li articoli precedenti.

V. l'art. 194.

297. I falsi cficati di medici, cerusici ed altri ufizi di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servizio, o contro un interesse pubblico, son puniti col primo al secondrado di prigionia o confino, e colla intizione a tempo dalla professione cui si è fatto abuso.

Può anche il iudice applicar soltanto l' interdizione a tempo.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al presente titolo.

298. Ogni altra specie di falsità non preveduta negli articoli precedenti, commessa dagli ufiziali pubblici con abuso d' ufizio, sarà punita colla relegazione: commessa da privati, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia o confino.

Se però il lucro o il danno che produce, sia minimo, queste stesse pene potranno anche diminuirsi di un grado.

299. Le pene stabilite pe' reati enunciati dall' articolo 272 e seguenti saranno ne' privati diminuite di un grado o di due, quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l' oggetto pel quale erasi falsificata la carta.

Quanto al lucro e il danno minimo, V. gli art. 453 e 459.

Sul modo onde farsi questa diminuzione di gradi, V. l' art. 55.

TITOLO VI.

De' reati che attaccano l'interesse pubblico.

CAPITOLO I.

Della vagabondità ed improba mendicità.

300. Sono *vagabondi*, o *uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente uffizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.

301. *Improba* è la mendicità che si esercita in uno de' seguenti tre casi:

1°. quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

2°. quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici;

3°. quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore.

302.

302. La vagabondità e l'improba mendicizia saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendicizi saranno espulsi dal regno.

303. Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un' arme propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l'intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggetto alla malleveria.

304. I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nello articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente.

V. l' art. 33.

Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria, gl' individui così reclamati o assicurati, saranno d'ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in altro comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore.

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

305. È *illecita* qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterarj, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell'autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall'autorità pubblica ordinate.

V. l'art. 312.

306. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori o amministratori di essa verranno puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale.

307. Se gl'individui di un'associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saranno puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori, secondo l'articolo precedente. I capi, direttori ed amministratori, in questo caso, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze.

308. Chiunque senza permissione dell'autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa o di una porzione di essa per l'unione de' membri di

De' reati che attac. l'interesse pub. 151
di un' associazione, verrà punito con am-
menda correzionale.

309. Quante volte l'associazione illecita V. l'art. 312.
contenga promessa o vincolo di segreto,
costituendo qualsivoglia specie di setta,
qualunque sia la sua denominazione, l'og-
getto ed il numero de' suoi componenti, i
medesimi saran puniti coll' esilio tempora-
neo dal regno. Contro i capi, direttori ed
amministratori delle sette sarà applicato il
maximum dell' esilio temporaneo.

310. Chiunque conserverà emblemi, carte,
libri o altri distintivi delle sette prevedute
nell' articolo precedente, sarà per questo
solo fatto punito col secondo grado di pri-
gionia.

I venditori o distributori di tali oggetti
saran puniti col terzo grado di prigionia.

311. Quelli che scientemente avranno
conceduto o permesso l' uso della loro casa
abitazione o altro luogo di loro pertinenza
per la riunione della setta, saranno per que-
sto solo fatto puniti col secondo grado di pri-
gionia. Ove essi faccian parte della setta, sa-
ran puniti colle disposizioni dell' articolo
309, ed in oltre con una multa da cin-
quanta a cinquecento ducati.

312. Le disposizioni contenute negli ar-
ticoli del presente capitolo non escludono
l' applicazione di pene maggiori, a' termini
delle *presenti leggi*, nel caso di reati più
gra-

gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato.

CAPITOLO III.

Della stampa, degli scritti, delle immagini ec.

V. l'art. 323.

313. Chiunque contravvenga a' regolamenti relativi alla stampa, o all'introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale.

V. l'art. 367.

314. Se la stampa di libri o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l'autore colla relegazione: se attacchi i buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli articoli 100 e 140.

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto.

315. Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda.

De' reati che attac. l' interesse pub. 133
menda correzionale; salvo il disposto negli
articoli 100 e 140.

316. Ogni individuo che, senza esservi
autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere
di proclamare o di affigere scritti stampati,
disegni o immagini, sarà punito col primo
grado di prigionia o di esilio correzionale.

317. Alle pene stabilite ne' quattro arti-
coli precedenti dee sempre aggiungersi la
interdizione temporanea dall' ufizio di cui
si è abusato.

CAPITOLO IV.

*De' reati relativi alle case pubbliche di
giuoco, di lotto privato, e di prestito
a pegno.*

318. Saran puniti col primo grado di pri-
gionia e coll'ammenda correzionale gli am-
ministratori, institori, agenti, banchieri o
altri interessati di case da giuoco di azzar-
do o di private lotterie, stabilite senza au-
torizzazione del Governo, nelle quali si
ammette il pubblico, sia che ciascuno possa
entrarvi liberamente, sia che nol possa che
a nome degl' interessati o ascritti, o pre-
sentato da essi.

*V. l'art. 461.
num. 29.*

Il danaro e gli effetti che si saranno tro-
vati messi al giuoco, o esposti alla lotteria,
i mobili, gl'istrumenti, gli utensili, gli
attrezzi impiegati o destinati al servizio de'
giuo-

giuochi o delle lotterie, saranno confiscati.

319. Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione, senza autorizzazione legittima, o che avendo un' autorizzazione, non tengono un registro conforme a' regolamenti, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino e coll' ammenda correzionale.

CAPITOLO V.

De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

320. Il fallimento semplice a' termini delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, è punito col primo al secondo grado di prigionia.

321. La bancarotta fraudolenta, a' termini delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, è punita col primo al secondo grado de' ferri.

Se però il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione.

322. Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero

De' reati che attac. l' interesse pub. 135
in contravvenzione de' regolamenti o della concessione, sarà punito con un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gl' istrumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati.

Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

Se però il danno ecceda i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino.

323. Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l' edizione, vendita, spaccio o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori.

V. l'art. 318

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all' introduttore e colui che le spaccia.

I rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati.

324. Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno

torno alla proprietà degli autori, sarà punita coll' ammenda correzionale e colla confiscazione degl' introiti.

*V. gli art. 284
e 430 num. 4.*

325. Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne le dimensioni, la buona qualità e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena.

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie.

TITOLO VII.

*De' reati che attaccano l'ordine
delle famiglie.*

CAPITOLO I.

*De' reati relativi a' doveri scambievoli
degli individui delle famiglie.*

326. L'adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d'adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l'adultero, ed in oltre con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

327. Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell'articolo 226 delle leggi civili (1) per la condanna pro-

(1) *Leggi civili*

» Art. 226. La moglie contro di cui sarà pronunziata la separazione a causa di adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza ad essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. »

pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può esser chiamata per esser sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa.

328. Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

329. La remissione che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna, giova di dritto anche all'adultero.

330. Può il marito impedire gli effetti della condanna contro suo moglie; può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito; purchè consentano di ritornare a convivere.

Quanto al matrimonio legittimo, *V. le leggi civili, artic. 148 e seg.*

331. Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque de' due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo.

Per gli estranei, che favoriscono il libertinaggio, *Vedi l'art. 344.*

332. I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, se ne eccitino, ne favoriscano o ne facilitano la prostituzione o la corruzione, saran puniti colla reclusione.

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria

De' reati che attac. l'ordine delle fam. 139
tria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli : i tutori saranno interdetti dalla tutela : e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno l'interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall' ufizio di cui abbiano abusato.

CAPITOLO II.

*De' reati che attaccono la pace e
l'onore delle famiglie.*

333. Lo stupro violento consumato sopra individui dell' uno o dell' altro sesso sarà punito con la reclusione.

334. Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia.

335. Lo stupro violento semplicemente tentato , ed ogni altro violento attentato al pudore , sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

336. Chiunque rapisca con violenza una persona , sia per abusarne , sia per oggetto di matrimonio , sarà punito colla relegazione.

La pena ascenderà di un grado , quante volte al ratto con violenza si accoppi lo stupro o consumato , o tentato , o mancato.

337. Le stesse pene stabilite nell'articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all' età
mag-

maggiore di sedici anni compiuti, e che sia sotto la potestà de' genitori o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiuti.

338. Se il rapitore, a' termini de' due articoli precedenti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro, la pena discenderà all'esilio correzionale o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le *leggi civili* (1), era necessario pel matrimonio, nè po-

(1) *Leggi civili.*

» Art. 163. Il figlio che non è giunto all'età di anni venticinque compiuti, e la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Nel caso che sieno discordi, il consenso del padre sarà sufficiente.

» 164. Se il padre è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la sua volontà, l'avo paterno e la madre subentrano nel di lui luogo. Però nel caso di dissenso, quello dell'avo sempre prevale.

» 173. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà
» ma-

De' reati che attac. l'ordine delle fam. 141
potrà essere condannato se non dopo di essersi pronunziato dall'autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto a' termini delle leggi civili (1).

339. Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento ,

1.º quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici ;

2.º quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi , sia per artificio dello stesso colpevole , sia per altra causa ;

3.º

» maritarsi prima degli anni ventuno compiuti , se non
» avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi
» a questo atto.

» 174. Se non esistono nè padre , nè madre , nè
» avo paterno , o se si trovano tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli e le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. »

(1) *Leggi civili.*

» Art. 189. Il matrimonio che nel regno delle Due Sicilie non sarà celebrato in faccia della Chiesa colle forme prescritte dal Concilio di Trento , non produce gli effetti civili nè riguardo ai conjugi , nè riguardo a' loro figli.

» Non gli produce egualmente , se sarà celebrato in faccia della Chiesa , senza che sien preceduti gli atti necessarj che si enunciano dall'art. 68 all'art. 81. I giudici competenti degli effetti civili sono i tribunali ordinarij. »

3.^o quando sia commesso dagl' institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura o direzione;

4.^o quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto.

340. I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di ufiziale pubblico, o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle persone designate ne' num. 3.^o e 4.^o dell' articolo precedente.

341. I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de' seguenti tre casi:

1.^o se il colpevole nell' eseguire il misfatto venga ajutato da una o più persone;

2.^o se vi abbia impiegato armi;

3.^o se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato.

342. I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando

De' reati che attac. l'ordine delle fam. 143
do la ferita o percossa menzionata nel num.
5.º dell' articolo precedente abbia i carat-
teri d' omicidio tentato o mancato.

Se vi sia intervenuto l' omicidio , la pena
sarà quella della morte.

343. I reati preveduti negli articoli 333
a 336 commessi in persona di una pubbli-
ca meretrice , son puniti con uno a due
gradi meno.

345. Chiunque ecciti , favorisca o faciliti
abituamente il libertinaggio o la corruzione
ne' giovani di età minore dell' uno o del-
l' altro sesso , soggiacerà alla pena di rele-
gazione.

Quando questo
misfatto è com-
messo da' genito-
ri , tutori , o i-
struttori , la pena
è indicata nell'
art. 332.

345. Ogni altro atto turpe o sregolamento
d' incontinenza che offenda il pubblico co-
stume , egualmente che ogni oltraggio al
pudore pubblico , sarà punito col primo al
secondo grado di prigionia.

Può il giudice , secondo le circostanze ,
discendere al confino o all'esilio correzionale
nello stesso grado.

CAPITOLO III.

*De' reati tendenti ad impedire o distruggere
la pruova dello stato civile di un
fanciullo.*

346. Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione.

347. Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle *leggi civili* (1), a farne la dichiarazione avanti l'uffiziale dello stato civile, e non

V. gli art. 403,
e 406.

(1) *Leggi civili.*

» Art. 57. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi
» ne' tre giorni consecutivi al parto all'uffiziale
» dello stato civile del luogo, cui dovrà presentarsi
» il fanciullo o la fanciulla.

» 58. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal
» padre, ed in mancanza di questo, da' dottori di
» medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli uffiziali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

» L'atto di nascita sarà senza dilazione steso alla
» presenza di due testimonj. »

De' reati che attacc. l'ordine delle fam. 145
e non l'abbia fatta fra'l termine fissato
dalle leggi medesime, sarà punita col pri-
mo grado di prigionia e con l'ammenda
correzionale; salve le pene maggiori in caso
di abbandono o di esposizione.

TITOLO VIII.

De' reati contro i particolari.

CAPITOLO I.

De' reati contro gl' individui.

SEZIONE I.

Degli omicidj volontarj.

348. L'omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo.

V. gli art. 352,
• 387.

349. L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o iscritto su' registri dello stato civile.

350. L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar

De' reati contro i particolari. 147

a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano o somministrate.

551. La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione.

552. Sarà punito colla morte

1.º il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio;

2.º il veneficio, col primo grado di pubblico esempio;

3.º L'infanticidio;

4.º l'omicidio premeditato;

5.º l'omicidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicida, per vendicare un'offesa da altri ricevuta;

6.º l'omicidio che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto;

7.º l'omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.

553. È anche punito colla morte l'omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è com-

V. gli art. 384 e 388.

*

mes-

messo dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione.

354. I misfatti preveduti ne' due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando sien mancati: col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati.

355. Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri.

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato, sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio.

SEZIONE II.

Delle ferite e delle percosse volontarie.

Se la ferita o percossa è commessa in persona di un magistrato, la pena è indicata nell'art. 175

356. È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo.

357. Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arme pro-

propria; la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

558. Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell'articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

559. È percossa grave o ferita grave per gli accidenti, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia.

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone di cui si parla nell'articolo 557, è punita col secondo al terzo grado di prigionia.

560. Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo.

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell'articolo 557, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio.

561. È percossa o ferita lieve quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell'esilio correzionale.

Se sia commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell'articolo 557, è punita col primo al secondo grado di prigionia.

gionia , o col terzo grado dell'esilio correzionale : salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata , che in questa circostanza saranno applicate nel *maximum* del grado.

V. l'art. 177.

362. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse , sarà punito qual omicida.

Se la morte dell'offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse , ma per causa sopravvenuta , la pena discenderà di uno o due gradi.

Pel modo come
discendere di più
gradi nella pena ,
V. l'art. 55.

363. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse , sarà parimente omicida ; ma la pena discenderà di uno o due gradi . Se la morte dell'offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse , ma per causa sopravvenuta , la pena discenderà di tre gradi.

Se la pena , non ostante la minorazione del grado , è de' ferri , sarà espiata nel presidio.

364. Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati.

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni , il colpevole soggiacerà alla pena di morte.

*Delle ingiurie e della rivelazione
di segreti.*

365. È *ingiuria* ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta.

366. L'ingiuria è punita coll'ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte.

Per le ingiurie
a' magistrati, V.
l'art. 174.

Può il giudice discendere anche alla pena dell'esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l'esilio alla prigionia; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni.

Se però l'ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l'ingiuria, costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto.

367. Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pubblicate colle stampe in
figu-

V. gli art. 314
e 315.

V. gli art. 22,
e 26.

figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di *libbello famoso*, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale.

V. gli art. 25,
e 26.

Il giudice può discendere all'esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni.

368. La pena mentovata nell'articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d'inserirli, o contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno.

369. La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli che l'autor della imputazione avea l'obbligo, per la natura delle proprie funzioni o de' proprj doveri, di rivelare o di esprimere.

370. Se si tratti d'ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prender le seguenti disposizioni:

- 1.^o sopprimere gli scritti ingiuriosi;
- 2.^o restringere gli autori col mandato
in

De' reati contro i particolari. 153

in casa , che non ecceda i quindici giorni;

3.^o sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi.

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non sieno competenti a giudicarne , essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione , restrizione o sospensione sopraccennata , e rimetteranno i colpevoli a' giudici competenti.

571. I medici , i cerusici , gli speciali , le levatrici , e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria , per ragione del proprio stato o professione , de' segreti che loro si affidano , quando , fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all' autorità pubblica , li rivelino , saran puniti col primo grado di prigionia o di confino , e colla interdizione a tempo dell' ufizio , professione o carica di cui abbiano abusato , e coll' ammenda correzionale.

V. l'art. 392.

SEZIONE IV.

Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

372. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima (1).

373. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altrui.

374. Son compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1.^o Se l'omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura de' recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato, o nelle loro dipendenze:

2. Se

Se si respinga la simile aggressione di giorno il fatto è preveduto nell'art. 377 num. 3.

(1) Nell'articolo 475. delle leggi di procedura penale, dopo di essersi stabilito che quando ne' giudizi in contumacia si pronunzia la condanna alla pena di morte, si passa a dichiarare il condannato *pubblico inimico*, si soggiunge in fine di detto articolo: « L'effetto di questa dichiarazione sarà che qualunque individuo della forza pubblica nel procurarne l'arresto, per qualunque leggiera resistenza anche presunta che il condannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo. »

De' reati contro i particolari. 155

2. se il fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

SEZIONE V.

Degli omicidj involontarj, delle ferite, percosse ec. involontarie.

375. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado.

376. Se dalle circostanze indicate nell'articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pene di polizia.

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

377. Gli omicidj volontarj, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili,

1.^o se sieno provocati da percosse o ferite

Per la definizione delle percosse o ferite gravi, *V. l'art. 356.*

Per le ferite lievi, *V. l'art. 361.*

rite gravi o da altri misfatti contro le persone ;

2.^o se sieno provocati da percosse o ferite lievi , o da altri delitti contro le persone ;

Se ciò accade di notte, *Vedi l'art. 374.*

3.^o se sieno commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti , de' muri o dell'ingresso di una casa , o di un appartamento abitato , o delle loro dipendenze ;

4.^o se sien commessi in rissa di cui il colpevole non è l'autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provocò per lo meno con offese o ingiurie , in modo che l'offesa o l'ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia.

378. Le cagioni ammesse come scusanti sono comuni a' genitori o altri ascendenti , a' figli o altri discendenti , a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado , a' congiunti ed agli affini negli stessi gradi , de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

379. Nel primo caso dell'articolo 377 , quando il fatto che costituisce la scusa , è provato , l'omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia : le ferite , le percosse , ed altre ingiurie ed offese , se contengono un misfatto , saran punite col primo al secondo grado di prigionia ; se contengono un delitto , saranno punite colle pene inferiori , non escluse quelle di polizia.

De' reati contro i particolari. 157

380. Nel secondo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito colla relegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col secondo al terzo grado di prigionia; se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino.

381. Nel terzo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia.

382. Nel quarto caso dell' articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saran puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile. Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio.

383. L'omicidio volontario in persona del conjuge non è scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione.

Per la ferita o percossa grave, V. l'art. 356, V. anche l'art. 388 per un altro caso di diminuzione di pena nell'omicidio della moglie.

384. Gli omicidj volontari scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell' articolo 353 saranno puniti con uno a due gra-

gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidj volontarj scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353.

385. Gli omicidj preveduti nell' articolo 352 non sono mai scusabili.

386. Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l' oggetto, abbia i caratteri da' quali sono qualificati gli omicidj indicati nel detto articolo 352.

V. l'art. 349.

387. Nell'infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima.

388. Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l' adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia; e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia.

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano feriscano o percuotano l'uno di essi o entrambi.

La

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a' genitori, quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione.

389. Negli omicidj commessi in rissa ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia.

390. Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque de' rissanti abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio.

Se però s'ignori chi ne sia stato l'autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona che è rimasa uccisa, sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita.

391. Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con *armi proprie*.

Le armi proprie
sono definite nel-
l'art. 148.

SEZIONE VII.

*Della occultazione degli omicidj, delle
percosse e delle ferite, e della
occultazione di cadaveri.*

392. I medici, i cerusici e tutti gli altri
V. Part. 371. ufiziali di sanità, comprese le levatrici,
che fra le ventiquattro ore non dieno parte
all'autorità competente di aver medicato
una persona qualunque ferita o contusa
anche leggermente, senza investigare se
l'anzidetta ferita o contusione sia o non
sia imputabile a reato; come parimente se
fra l'anzidetto termine non dieno parte di
aver osservato in alcuna persona segni di
veleno; ed in generale non dieno parte di
qualunque specie di osservazioni che pos-
sono costituire la pruova generica di un
reato, saran puniti coll' ammenda correzio-
nale fino a ducati cinquanta (1).

Ne'

(1) *Leggi di procedura penale.*

« Art. 24. Ogni autorità, ogni ufiziale pubblico,
» ogni professore di arte o mestiere, che nell'eser-
» cizio delle sue funzioni acquisti notizia di un rea-
» to, sarà tenuto di passarne immediatamente l'av-
» viso all'ufiziale di polizia giudiziaria competente,
» e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli at-
» ti ed i documenti relativi, qualora ve ne fosse-
» ro.

De' reati contro i particolari. 161

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere l'interdizione temporanea della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità.

393. Coloro che senza la precedente autorizzazione dell' ufficiale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiano fatto seppellire una persona trapassata, saran puniti col primo grado di prigionia o confino, e di un' ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsivisia maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni (1).

Leggi penali

L

394.

» ro. I trasgressori saran puniti, sulle requisizioni
» del ministero pubblico, con un'ammenda di tre a
» venti ducati, se si tratti di misfatto, dal presidente della gran Corte criminale: se si tratti di
» delitto, saran puniti dal giudice di circondario,
» inteso il ministero pubblico, con un'ammenda di
» uno a dieci ducati: salve sempre le pene maggiori ne' casi indicati dalle *leggi penali*.

» 25. Pe' medici, cerusici, ed ogni altro ufficiale
» di sanità, comprese le levatrici, saranno osservate le disposizioni dell' articolo 392 delle *leggi penali*.

(1) *Leggi civili*.

» Art. 82. Non si darà sepoltura, se non previa
» autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile, da
» darsi su carta semplice e senza spese. L' ufficiale
» dello

394. Chiunque abbia nascoso il cadavere di una persona morta per effetto di un reato

» dello stato civile non potrà accordarla , se non
 » dopo che si sarà trasferito presso il defunto per
 » assicurarsi della morte , e dopo lo spazio di ore
 » ventiquattro dalla morte medesima ; a riserva de'
 » casi contemplati da' regolamenti di polizia.

» 83. Si stenderà l'atto di morte dall' ufficiale
 » dello stato civile sulla dichiarazione di due te-
 » stimonj. Questi testimonj , se è possibile , saranno
 » due più prossimi parenti , o vicini , o , quando
 » la morte di qualche persona accada fuori del di
 » lei domicilio , quelli nella di cui casa sarà essa
 » defunta , ed un parente o altro testimonio.

» 84. L'atto di morte conterrà il nome , il co-
 » gnome , l'età , la professione ed il domicilio del
 » defunto ; il nome e cognome del conjuge , se la
 » persona defunta era congiunta in matrimonio o
 » vedova ; i nomi , i cognomi , l'età , le professio-
 » ni ed i domicilj de' dichiaranti ; ed il grado di
 » loro parentela , se sono parenti. Lo stesso atto
 » conterrà in oltre , per quanto si potranno sapere ,
 » i nomi , i cognomi , la professione ed il domicilio
 » del padre e della madre del defunto , ed il luogo
 » della sua nascita.

» 85. In caso di morte negli ospedali militari ,
 » civili , o in altre case pubbliche , i superiori , di-
 » rettori , amministratori o soprantendenti di queste
 » saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquat-
 » tro all' ufficiale dello stato civile ; il quale vi si
 » trasferirà per assicurarsi della morte , e ne sten-
 » derà l'atto , in seguito delle dichiarazioni che gli
 » saranno state fatte , e delle informazioni che avrà
 » prese , in conformità del precedente articolo.

» Negli spedali e nelle suddette case si terranno
 » registri destinati ad inscrivere queste dichiarazio-
 » ni ed informazioni.

L' al-

to, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, se abbia partecipato al reato.

SE-

» L'uffiziale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'uffiziale dell'ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo iscriverà ne' registri.

» 86. Risultando segni o indizj di morte violenta o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'uffiziale di polizia assistito da un medico o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative; come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita, e sul domicilio del defunto.

» 87. L'uffiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

» L'uffiziale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà iscritta ne' registri.

» 88. I cancellieri criminali saranno tenuti fra ventiquattr'ore dalla esecuzione di una sentenza di morte a trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'articolo 84, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

» 89. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso da' carcerieri o custodi all'uffiziale dello stato civile, il quale ivi

» si

SEZIONE VIII.

*Dello aborto, e dello spaccio di sostanze
venefiche o nocevoli alla salute.*

395. Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o
con

» si trasferirà, come è detto nell'articolo 85, e
» stenderà l'atto di morte.

» 90. In qualunque caso di morte violenta o di
» morte accaduta nelle prigioni e case di arresto,
» o di esecuzione delle sentenze di morte, non si
» farà ne' registri veruna menzione di tali circo-
» stanze: e gli atti di morte saranno semplicemente
» stesi nella forma prescritta dall'articolo 84.

» 91. Succedendo la morte in un viaggio di mare,
» se ne formerà l'atto entro ventiquattr'ore alla pre-
» senza di due testimonj presi fra gli uffiziali del
» bastimento, o in loro mancanza fra gli uomini
» dell'equipaggio. Questo atto sarà steso, sopra un
» bastimento del Re, dall'uffiziale di amministra-
» zione della marina; e sopra un bastimento appar-
» tenente ad un negoziante o ad un armatore, dal
» capitano, proprietario o padrone del naviglio.
» L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo
» dell'equipaggio.

» 92. Al primo porto a cui approderà il basti-
» mento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque
» altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento,
» gli uffiziali di amministrazione della marina, ca-
» pitano, proprietario o padrone, i quali avranno
» formato atti di morte, saranno tenuti a deposi-
» tarne due copie presso le autorità indicate nell'

con qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l'aborto di una donna incinta, se
co-

» articolo 64, le quali eseguiranno ciò che quivi
» è prescritto.

» Nell'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà all'ufficio della deputazione della salute. Questa ne trasmetterà al Ministro di Stato, da cui dipende, una copia autentica, per praticarsi ciò che per gli atti di nascita è disposto nell'articolo 65. »

Oltre questi articoli vi sono le seguenti disposizioni nella legge degli 11 di marzo 1817.

Legge degli 11 marzo 1817.

» Art. 1. In ogni comune de' nostri reali domini al di quà del Faro sarà stabilito un camposanto fuori dell'abitato per la inumazione de' cadaveri umani.

» 2. La costruzione de' camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garentire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onoreifiche degli uomini illustri.

» 3. La costruzione de' camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del mille ottocento venti.

» La spesa di quest'opera è a carico de' comuni rispettivi. Gl'intendenti potranno eccitare i ricchi proprietari, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un'opera tanto interessante la salute pubblica.

» 4. I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione.

» Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corpora-

» zio-

costei vi abbia acconsentito , sarà punito
colla relegazione.

La

» zioni e stabilimenti pubblici indistintamente , il
» comune l'occuperà, senza accordare verun com-
» penso : se poi sia di proprietà privata , il comu-
» ne ne pagherà al proprietario un canone cor-
» rispondente.

» Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo
» sarà definitivamente risolta dall'intendente in
» consiglio d'intendenza.

» 5. In que' comuni dove si trova costruito il
» camposanto , o tostocchè la costruzione ne sarà
» ultimata in ciascun comune , se ne pubblicherà
» l'apertura : e da quel giorno in poi è vietato
» generalmente , e senza veruna eccezione , di sep-
» pellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo,
» dentro , o fuori l'abitato. Tutte le sepolture esi-
» stenti saranno allora indistintamente colmate e
» chiuse in modo che non possano mai più aprirsi.
» Questa operazione sarà eseguita a diligenza del
» sindaco e degli eletti , in loro presenza , e sotto
» la loro responsabilità. Essi ne formeranno un atto,
» che faranno pubblicare nel comune nelle forme
» consuete , e di cui una copia , col certificato del-
» la seguita pubblicazione , a cura del sindaco , sarà
» depositata nello archivio comunale , ed un'altra
» in quello dell'intendenza.

» 6. Chiunque dopo l'apertura del camposanto
» seppellirà , o farà seppellire un cadavere umano
» nell'abitato , o in ogni altro luogo diverso dal
» camposanto , sarà inquisito , e punito correzional-
» mente , come infrattore delle leggi di polizia sa-
» nitaria.

» 7. Tutto ciò che è relativo alla estensione , forma ,
» custodia de' camposanti , al modo d'inumare i
» cadaveri umani , a' monumenti privati da poter-
» visi

De' reati contro i particolari. 167

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali l'aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione.

396. Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l'aborto, segua la morte della donna il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso de' mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio.

397. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro ufficiale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un'ammenda da trenta a trecento ducati.

398. L'aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l'aborto tentato è punito col primo

*V. gli art. 69
e 70.*

» visi stabilire, ed in generale alla polizia di tali
» stabilimenti, sarà fissato con un regolamento del
» nostro Ministro degli affari interni. «

mo grado di prigionia. Contra gli ufiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati.

399. Nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado.

*V. l'art. 461
num. 15.*

400. Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate.

401. Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravvenzione, con l'ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell' ufizio o dell' autorizzazione di cui si è fatto abuso.

402. Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salve sempre le pene maggiori ne' casi di veneficio.

SEZIONE IX.

*Dello abbandono o esposizione di
un fanciullo.*

403. L'abbandono o l'esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

404. Se in conseguenza dell'abbandono o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado.

*V. gli art. 348
e seg., e 356 e
seg.*

405. Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell'età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente, o per qualsivoglia altra cagione, ad un pubblico ospizio, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta (1). Ciò

(1) *Leggi civili.*

« Art. 62. Nel caso che un fanciullo fosse portato nelle ruote dell'ospedale de' progetti, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti, saranno tenuti di darne l'avviso tra le ventiquattro ore all'uffiziale dello stato civile; e terranno un registro de' fanciulli che vi pervengono, colle ne-
« ces-

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto.

406. Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l'abbiano consegnato all'uffiziale dello stato civile, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta (1).

CA.

« cessarie indicazioni espresse nell'articolo precedente. L'uffiziale dello stato civile iscriverà nel
« registro il tenore del rapporto, indicando la data del giorno in cui gli è pervenuto. Il rapporto
« cifrato dall'uffiziale dello stato civile sarà depositato presso la cancelleria del tribunale civile,
« come è disposto nell'articolo 45.

(1) *Leggi civili.*

« Art. 61 Chiunque trovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo; ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

« Se ne stenderà un circostanziato processo verbale che enuncierà in oltre l'età apparente del fanciullo; il sesso; il nome che gli sarà dato dall'uffiziale dello stato civile; l'autorità civile cui sarà consegnato; se abbia marche apparenti; la qualità delle vesti, e qualunque altro segno abbia in dosso. Questo processo verbale sarà iscritto ne' registri. «

CAPITOLO II.

De' reati contro alle proprietà.

SEZIONE I.

De' furti.

407. Il furto si rende *qualificato*;

- 1.^o per la violenza;
- 2.^o pel valore;
- 3.^o per la persona;
- 4.^o pel tempo;
- 5.^o pel luogo;
- 6.^o per lo mezzo.

Tutte queste qualità sono circostanze aggravanti, e vengono definite negli articoli che seguono.

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi *furto semplice*.

408. Il furto è *qualificato* per la violenza,

1.^o quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire o di attentare alle persone o alle proprietà;

2.^o quando un ladro si presenta armato, o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due, ancorchè non armati;

3.^o quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata, si abbia fatto consegnar la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta

sta persona , ancorchè non accompagni la richiesta con minacce.

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto , basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto , o anche immediatamente dopo , ad oggetto di agevolarne la consumazione o l'impunità , o di salvarsi dall'arresto o dalla conclamazione , o di non far ritogliere la cosa involata , o in vendetta di essere stato impedito o procurato d'impedire il furto , o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata , o scoperto l'autore.

V. l'art. 459.

409. Il furto è qualificato pel valore , quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza , non è necessario che uno sia il furto di tal valore , ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone ; purchè sien dedotti nello stesso giudizio.

410. È qualificato per la persona

1.º ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone , o anche in danno di un estraneo ; purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata : sotto il nome di *domestico* s'intende ogn'individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui , coabitato o non coabitato col padrone :

2.º il

De' reati contro i particolari. 173

2.^o il furto che si commette dall'ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l'ospitalità; e quello che all'ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l'ospitalità:

3.^o il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro institori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno de' detti mestieri, presta o fa prestare una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, o vi ha confidato le sue robe:

4.^o il furto che da un allievo, compagno, operajo, professore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego.

411. È qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte.

412. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso

1.^o nelle chiese;

2.^o nel palazzo del Re;

3.^o nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna;

4.^o negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia;

5.^o nel-

5.º nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena;

6.º ne' teatri o in altri luoghi destinati a' pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno;

7.º ne' bagni.

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

V. l'art. 249.

413. È qualificato per lo mezzo

1.º il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata;

2.º il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tinture e di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un ufficiale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artifizj non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l'autore;

3.º il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d'incendio, di rovine di edifizj, di naufragj, d'inondazione, d'incursioni di nemici, o di altre gravi calamità.

414. Sotto il nome di *frattura* vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione

zione, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l'entrata in un'abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj o altri recipienti, ancorchè l'aprimiento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto.

415. Sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, fraude o artificio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna.

416. Vi è la *scalata* sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll'ajuto meccanico d'altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere.

Vi è anche *scalata*, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l'uscita in uno de' modi sopraindicati.

L'en-

L'entrata e l'uscita, anche senza l'ajuto di strumento, per un'apertura sotterranea diversa dall'ingresso ordinario è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena.

§. I.

De' furti semplici.

Vi è una eccezione per coloro che colgono e si cibano ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra. Questo fatto costituisce una contravvenzione, V. l'art. 463. n. 4.

417. Il colpevole di *furto semplice* sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria.

§. II.

De' furti qualificati.

V. l'art. 69.

418. Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato, sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche.

V. l'art. 356.

419. Il furto accompagnato da ferita grave o grave percossa è punito col terzo grado de' ferri.

V. l'art. 361.

Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa sarà punito col primo al secondo grado de' ferri. >

420. Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell'articolo precedente e degli articoli 170 e 171.

421. Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri. *V. l'art. 403.*

422. Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell'abitato o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti.

423. Quando nel furto qualificato per la violenza concorrano le altre qualità indicate nell'articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo.

Se oltre la violenza vi concorranno una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorranno tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostanza dell'unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte.

Per la definizione di queste qualità, V. gli art. 409 e seg.

424. Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo.

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione.

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri.

425. Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto.

SEZIONE II.

Della usurpazione.

426. L'*usurpazione* è l'occupazione dell'altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone.

427. È *usurpazione qualificata* quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell' articolo 408.

È *usurpazione semplice* quando sia eseguita senza violenza.

428. L'*usurpazione semplice* è punita col primo grado di prigionia.

Sarà

Sarà punita però col secondo al terzo grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà.

429. L'usurpazione accompagnata da omicidio consumato, o da ferite o percosse che costituiscano l'omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 418 e 419, secondo le distinzioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de' ferri, sarà eseguita nel presidio.

L'usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo, sarà punita colla reclusione.

SEZIONE III.

Della frode.

430. La *frode* si commette in uno de' seguenti modi.

1.^o Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall'obbligo della restituzione.

Il deposito volontario è definito dalle *leggi civili* (1).

L'accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l'esercizio dell'azione civile (2).

2.

(1) *Leggi civili.*

» Art. 1793. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve la cosa in deposito.

(2) *Leggi civili.*

» Art. 1795. Il deposito volontario debbe essere provato per mezzo di scrittura. Non è ammessa la pruova testimoniale, se il valore del deposito ecceda cinquanta ducati.

» 1796. Quando il deposito eccedente cinquanta ducati non sia provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario
» sulla

De' reati contro i particolari. 181

2.^o Quando , dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario , si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata , ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone , benchè se ne confessi la ricezione e l'obbligo della restituzione.

Il deposito necessario è definito dalle leggi civili (1). Quanto alla giustizia penale , è considerata ancora come deposito necessario , e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone

» sulla sua dichiarazione , tanto per lo stesso fatto
» del deposito , quanto per le cose che ne formano
» l'oggetto , e per la loro restituzione.

» 1797. Il deposito volontario non può aver luogo se non fra persone capaci di contrattare.

» Ciò non ostante , se una persona capace di contrattare accetti il deposito fattole da una persona incapace , è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario. Essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

(1) *Leggi civili.*

» Art. 1821. Il *deposito necessario* è quello che si è dovuto fare per qualche accidente , come per un' incendio , una rovina , un saccheggio , un naufragio , o altro avvenimento non preveduto.

» 1822. Pel deposito necessario può essere ammessa la pruova testimoniale , quando anche si trattasse di una somma maggiore di cinquanta ducati. »

sone menzionate nell' articolo 410 per ragione della loro qualità o del loro mestiere .

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile.

Quando il foglio non è affidato, questo fatto costituisce una falsità. V. l' art. 293.

3.º Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione siasi , per lucro , scritto in danno altrui un atto qualunque ; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola.

V. l' art. 284 e 325.

4.º Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce , manifattura o opera d' ingegno il nome , il marchio o altro segno approvato dal Governo , che le distingue come appartenenti ad altri ; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno.

5.º Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui , mediante artificio contrario a' regolamenti , o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità , o impiegando altro inganno , rigiro o simulazione per persuadere l' esistenza di false intraprese , di facoltà o crediti immaginarj , o per suscitare speranze o timori di un buon successo , di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico.

6.º Quando coll' uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute.

Quando non s'è
ne sia fatto uso,
Vedi l'art. 461
num. 31.

431. Ogni frode è qualificata pel valore, quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento.

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di prigionia o confino, e di ammenda correzionale.

432. La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario, a' termini del n.º 2.º dell' articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione.

Se però l' incolpato pria dell' atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l' obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia.

433. La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona,

1.º quando è commessa dagli orefici, argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l' alterazione del titolo o del peso in questi oggetti; sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere;

2.º

2.º quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;

3.º quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per prestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato;

4.º quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni e per gl' involamenti di danari, di effetti o di documenti, commessi a' pubblici depositi.

434. La pena della frode espressa nell'articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia.

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione.

In entrambi i casi si pronunzierà un' ammenda correzionale non minore di ducati die-

dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e de' pesi e delle misure false.

435. La frode è *semplice*, quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli precedenti. Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un'ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Deve leggersi ne' quattro articoli precedenti.

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel n.º 4.º dell'articolo 430, allora la pena sarà di un'ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla frode, saranno confiscati. Due terzi dell'ammenda e degli oggetti confiscati saranno liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

436. Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole.

V. l'art. 272, e seg.

SEZIONE IV.

*Dell' incendio , e di qualunque altro
guasto , danno o deterioramento.*

437. L' incendio volontario di un arsenale , di un naviglio da guerra , di un magazzino da polvere , di un cantiere , di un parco di artiglieria , sarà punito di morte.

438. L' incendio volontario di una casa , di un fondaco , di un' abitazione o di altro edificio o ricovero qualunque abitato da persona nell' atto dello incendio , sarà punito di morte.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de' ferri , allorchè concorrano cumulativamente le due condizioni seguenti :

1.^o che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa , a' termini dell' articolo 356 :

2.^o che il colpevole non abbia potuto prevedere che l' edificio o il ricovero fosse stato attualmente abitato.

439. L' incendio volontario di un edificio o ricovero qualunque non abitato da persona nell' atto dell' incendio , ugualmente che di qualunque materiale combustibile , purchè sien posti in modo da far comunicare l' incendio ad altro edificio o ricovero attualmente abitato , sarà punito nel seguente modo.

Se-

De' reati contro i particolari. 187

Se l'incendio siasi comunicato, si applicherà la pena di morte.

Si scenderà alla pena de' ferri del terzo al quarto grado, allochè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti:

1.º che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell'articolo 356:

2.º che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l'edifizio, o ricovero a cui si è comunicato l'incendio.

Se l'incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si disenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato.

440. L'incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio d'una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco di un mucchio o di altra riunione di biade, lino, canape, derivate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recii, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l'incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

441. Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edificio o riovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina.

V. l'art. 443.

442. Il colpevole li sommersione di un naviglio, bastiment o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o togliamento di dighe, argini e simili ripari dell'acque, sarà punito nel seguente modo:

1.^o se vi sia peita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte:

2.^o la pena sarà del terzo grado de' ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perder la vita:

3.^o in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione.

443. Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le pene stabilite nel titolo II di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori.

444. Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell'articolo precedente,

dente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole, inorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà.

445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui benimobili o immobili, sarà punito nel seguente modo.

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

446. In entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado.

447. Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato

V. gli art. 141 e 261.

Quando la soppressione de' termini è ad oggetto di usurpazione, la pena è fissata nell'art. 428.

Nel presente articolo si parla de' danni volontariamente commessi: pe' danni colposi, Vedi l'art. 450.

Pe' danni cagionati con la semplice entrata nel fondo altrui con animali, V. l'art. 463 n. 3.

Se la morte,
o la ferita dell'
animale accade
per inosservanza
de' regolamenti,
Vedi l'articolo
461 n. 26.

un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un'ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno.

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all'ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo.

V. l'art. 442.

448. I proprietari, i fittajuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento; e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed in oltre in ambidue i casi con un'ammenda non maggiore del valore del danno, nè minore della metà del medesimo.

449. Se uno de' mezzi di violenza definiti nello articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel qual caso queste pene maggiori saranno applicate.

450. L'incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla

dalla vetustà, o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da' fuochi accesi ne' campi in distanza dalle case, edifizj, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata da' regolamenti; ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artificio accesi o lanciati per negligenza o per imprudenza; come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti; sarà punito coll' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni al presente capitolo:

451. Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato.

452. Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70: se si tratta di delitti, saranno puniti di uno o due gradi meno de' delitti consumati.

453. In tutti i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell'applicazione esser diminue colla seguente proporzione.

Se la pena sarà dell'ergastolo, il giudice potrà discendere a' ferri nel secondo o terzo grado.

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudice potrà discendere alla reclusione.

De' reati contro i particolari. 195

Se la pena sarà della reclusione o della relegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado.

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

454. Ne' reati contra le proprietà qualificati per la violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrono altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite potranno nell'applicazione esser diminuite di un grado.

Per la definizione delle percosse o ferite gravi, V. l'art. 356.

455. Per le sottrazioni e pe' danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, tra' congiugi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al conjuge trapassato, non vi è azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni.

V. l'art. 460.

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita, percossa, o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno l'effetto del favore accordato alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi.

456. Il favore compreso nell' articolo precedente pe' danni commessi tra' congiunti non

Leggi penali

N

gio-

V. l'art. 76. giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi.

457. Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi pe' quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà, a' termini dell'articolo 444.

458. Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità.

Per poter definire, se in questi ricettatori vi è complicità, V. gli art. 74 e 75.

459. Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull'applicazione della pena, questo valore non si misura dall'utile percepito dal colpevole, nè dall'accrescimento degl'interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell'atto del reato.

460. Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell'articolo 455, e la proprietà dell'estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all'estraneo.

LIBRO III.

TITOLO I.

*Delle contravvenzioni , e della loro
punizione.*

CAPITOLO I.

*Delle contravvenzioni risguardanti
l' ordine pubblico.*

461. **C**adono in contravvenzione di po-
lizia

1.º coloro che , essendo obbligati d' il-
luminare scale , cortili o facciate esteriori
di luoghi pubblici , lo trascurino ;

2.º coloro che ingombrino le pubbliche
strade , depositandovi o lasciandovi mate-
riale , o qualsisieno cose che diminuiscano
la libertà o la sicurezza del passaggio ;

3.º coloro che trascurino di mettere il
lume a' materiali che han lasciati , o agli
scavi che han fatti nelle strade , o nelle
piazze ;

4.º coloro che omettano di nettare le
strade o i transiti in quei comani dove que-
sta cura è lasciata a carico degli abitanti ;

5.º coloro che trascurino di mantene-
re ,

Questa contravvenzione si commette con la sola omissione del riparo, o del nettamento: ma se per effetto dell'omissione avviene l'incendio, allora vi è il delitto preveduto nell'art 450.

Vale la stessa osservazione fatta nel n. 5.

re, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco;

6.^o coloro che malgrado la intimazione fatta dall'autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine;

7.^o coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile;

8.^o coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artificio in certi tempi e luoghi, gli lancino;

9.^o coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda, o altrimenti;

10.^o coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edificj cose che cadendo possono nuocere;

11.^o coloro che gittino o espongano innanzi a' loro edificj cose nocive per insalubri esalazioni;

12.^o coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

13.^o coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle ;

14.^o coloro che ne' casi d'incendj, inondazioni, naufragj, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigj o soccorsi, lo trascurino ;

15.^o coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400 ;

16.^o coloro che vendono i generi oltre i prezzi delle *assise* imposte dalle autorità municipali, ne' casi ne' quali sia permesso a queste d'imporle ;

17.^o coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo ;

18.^o gli speciali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate ;

19.^o coloro che senza autorizzazione diano spettacoli pubblici ; salvò il caso dell' articolo 324 ;

20.^o coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine ; o pure lascino aperte queste ultime oltre l' ora fissata da' regolamenti ;

21.^o coloro che tengano carrozze di
piaz-

piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;

22.º coloro che, affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;

23.º coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell'abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono;

24.º gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;

25.º coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;

V. v. 447. 26.º coloro che per inosservanza di regolamenti diano occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui;

27.º coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

28.º coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell'interno di un luogo abitato a' regolamenti.

menti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;

29.^o coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano;

Se si tengano case di giuoco, o pegni, vi è delitto a' termini degli art. 318 e 319.

30.^o coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso;

31.^o coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure;

Pei casi in cui se ne sia fatto uso, V. l'art. 430 n. 6.

32.^o le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare i sogni;

33.^o gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

Se si commettano ingiurie, V. gli art. 365 e 366.

34.^o coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

35.^o i contravventori a' regolamenti sull'epidemie delle bestie;

36.^o i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all'abitato;

Ove si commetta atto turpe vi è delitto. V. l'art. 345.

37.^o coloro che lascino esposti nelle stra-

strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contro alle persone.

462. Cadono in contravvenzione di polizia

1.^o coloro che disfidano a pietre;

2.^o coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnano altre armi contro alle persone;

3.^o coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri;

4.^o coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti e delitti;

5.^o coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorran ingiuriando al di là de' limiti della provocazione;

6.^o coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;

7.^o co-

V. gli art. 61,
173 174 365, e
seguenti.

7.^o coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggieri;

8.^o coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'ufiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne' casi prevveduti dalle leggi per l'abbandono o per la esposizione di un fanciullo. *V. gli art. 403 a 406.*

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia

1.^o coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio; *Se l'incendio avviene v'è delitto a' termini dell'art. 450.*

2.^o coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;

3.^o coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani,

ni, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta;

4.º coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;

5.º coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspolino ne' campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro raccolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole;

6.º coloro che ritrovino cose che sanno non appartenere loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all' autorità locale. Per costoro la pena è un' ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non riguarda ciò che è stabilito nelle *leggi civili* circa il rinvenimento de' tesori (1). CA-

(1) *Leggi civili.*

« Art. 636. La proprietà di un tesoro appartiene
« a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro
« è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà
« a colui che l' ha scoperto, e per l' altra metà
« al proprietario del fondo.

« È tesoro qualunque cosa nascosta o sotterrata,
« della quale non vi ha alcuno che possa provare
« di essere il proprietario, e che viene scoperta
« per puro caso, a' termini dell' articolo 1686. »

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

464. La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l'ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell'ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 e 43.

465. Saranno presi e confiscati,

1.° le armi indicate al n.° 9.° dell'articolo 461 ;

2.° i commestibili e le bevande enunciate al n.° 15.° del medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o a colui che gli spacci, ed in caso che non possano esser migliorati nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via ;

3.° le tavole, gli strumenti, gli apparecchi de' giuochi, a' termini del n.° 29.° del medesimo articolo ;

4.° i pesi e le misure indicate nel n.° 31.° dell' articolo medesimo ;

5.° Gli strumenti, gli utensili e le divise che servono al mestiere d' indovino o pronosticante, secondo il n.° 32 del citato articolo ;

6.° le scale, i pali di ferro, e arme o gli strumenti indicati nel n.° 37.° dello stesso articolo 461 ;

7.° le

7.^o le arme indicate nel n.^o 2.^o dell'articolo 462.

V. l'osservazione all'art. 75.

466. Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena.

467. Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle *presenti leggi* per le contravvenzioni.

Disposizioni generali.

468. Ne' casi ne' quali le *presenti leggi* stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia.

469. Pe' reati militari, gli Statuti militari di eccezione saranno osservati (1).

470.

(1) *Statuto penale militare.*

« Art. 1. La giurisdizione militare è una eccezione alla giurisdizione ordinaria.

« Questa eccezione ha luogo sempre che si tratti di giudicare i reati militari diffiniti nel presente Statuto.

« 61. La competenza de' tribunali militari è limitata a' reati militari diffiniti dalla legge.

« L'autorità de' superiori punisce le contravvenzioni di militare disciplina nel modo stabilito nel presente Statuto.

« 62. So-

470. In tutte le altre materie non regolate

« 62. Sono dichiarati reati militari.

« 1. I reati che la persona militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare, e contro le leggi speciali della milizia. La caratteristica di questi reati consiste unicamente nella violazione di quelle regole e di quei doveri militari che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia.

« 2. I reati commessi da militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi da militari ne' quartieri, nelle fabbriche militari di armi, ne' collegj e nelle scuole militari, ne' castelli, ne' campi, e luoghi di riunione di truppe per oggetto di guerra o d'istruzione nell'atto della riunione e sotto le armi; nelle fortezze e piazze chiuse nelle quali non vi sia un governo civile; ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura, o fossi.

« I militari che per istituzione particolare del loro corpo, come a dire gendarmi e fucilieri reali; o per carica; o temporaneamente, sono addetti ad un servizio concernente un ramo qualunque di pubblica amministrazione, diversa dal ramo militare, sono esclusi dalle disposizioni del presente numero pe' reati commessi in oggetti relativi al suddetto servizio.

« 3. Tutti que' delitti e quelle contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de' quali, non si può, a' termini delle leggi, esercitare l'azione pubblica senza la istanza della parte privata.

« 4. L'omicidio, la ferita e l'ingiuria commessa
« in

late dalle *presenti leggi*, e che formano il

sog-

« in qualunque luogo da un militare contro un militare, senza complicità alcuna di pagani.

« 63. Fuori de' casi preveduti nell' articolo precedente, tutti gli altri reati che la persona militare commette, sono dichiarati *reati pagani*. Per questi reati l'imputato è sottoposto a' tribunali ordinarij, alle forme ed alle leggi penali, come tutti gli altri cittadini. Nondimeno in tempo di guerra, quando l'armata si trova fuori del regno, le persone che la compongono, e quelle che sono addette al di lei servizio o seguito, saranno giudicate da' tribunali militari anche pe' reati pagani.

« 64. I tribunali militari potranno solamente procedere contro le persone pagane ne' due casi seguenti:

« 1. Pe' reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti in tempo di assedio, e finchè dura l'assedio, se si trova intanto sospesa la giurisdizione civile:

« 2. Pe' reati che si commettono dagli abitanti de' paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle armate, o contro gli ordini speciali de' comandanti: e per gli altri reati di qualunque specie se si trova sospesa la giurisdizione civile.

« 65. Se di un reato sieno imputati individui militari ed individui pagani, come complici, o come rei principali, il giudizio sopra tutti apparterrà al tribunale ordinario.

« 66. Ne' reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l'altro reato pagano, procederà il tribunale ordinario.

« 67. Se uno stesso reato sia stato commesso da più individui militari, ma in modo che per uno deb-

« debba procedere il tribunale militare, per l'altro
« il tribunale ordinario; il giudizio apparterrà sem-
« pre al tribunale ordinario.

« 68. Se un pagano diventa militare, o un militare
« pagano, dopo commesso il reato, continuerà ad
« esser competente a procedere contro l'imputato
« quella stessa autorità che era competente allorché
« fu commesso il reato.

« 69. Se un militare è imputato nel tempo stesso
« di reati militari e di reati pagani, procederà pri-
« ma il tribunale competente pel reato che merita
« la pena più grave. Nel caso che l'imputato non
« fosse dichiarato colpevole di questo reato, sarà
« rimesso all'altro tribunale per essere giudicato
« dell'altro reato.

« 70. L'arresto de' militari prevenuti di reati pa-
« gani sarà eseguito per mezzo del superiore mili-
« tare da cui dipendono. Nel caso della flagranza,
« o quasi flagranza, le autorità ordinarie arreste-
« ranno il militare colpevole, ma dovranno subito
« rimetterlo al rispettivo comandante militare che
« lo terrà a disposizione dell'autorità ordinaria.

« 71. I militari che dovranno essere giudicati dalla
« giurisdizione ordinaria per delitti o contravven-
« zioni, saranno tenuti in custodia da' rispettivi su-
« periori militari sino alla decisione definitiva. Ne'
« giudizj per misfatti staranno nelle prigioni mili-
« tari, per essere consegnati alla giurisdizione or-
« dinaria dopo il formale mandato di arresto della
« Gran corte criminale che dee giudicarli.

« 72. I militari che dovranno essere giudicati da'
« tribunali ordinarij, pendente il giudizio, non po-
« tranno far uso della divisa militare. Essi riceve-
« ranno gli averi che i regolamenti militari accorda-
« no

queste leggi e questi regolamenti saranno osservati.

F I N E.

« dano agl'individui militari dell'esercito sottoposti
« ad una processura, durante la medesima, e die-
« tro l'esito del giudizio.

« 73. Le decisioni pronunziate da' tribunali ordi-
« narj sul conto de' militari accusati pe' reati di lo-
« ro competenza, verranno comunicate a' coman-
« danti di provincie o valli, onde ne diano cono-
« scenza a chi si conviene: e vice versa i Consi-
« gli di guerra per mezzo de' commessarj del Re
« ne daranno conoscenza alla competente autorità
« giudiziaria del luogo dell'ultimo domicilio del
« giudicato. »

TAVOLA ALFABETICA²⁰⁹

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLE LEGGI PENALI.

(La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine).

A

ABORTO. In qual maniera si puniscono coloro che lo procurano, *articolo* 395. — Aumento di pena nel caso che ne segua la morte della donna abortita, 396. — Caso in cui la pena dee minorarsi, 399.

ACQUE. In che modo si punisce la distruzione delle dighe, argini o altri ripari al loro corso, 442.

ADULTERIO. Pene stabilite per coloro che se ne rendono colpevoli, 326 a 330. — Caso in cui il marito o il padre percuota, ferisca o uccida nella flagranza la moglie o la figlia adultera ed il suo complice, 388.

ADUNANZE. Ved. ASSOCIAZIONE.

AGGIUDICAZIONI. Ved. UFFICIALI *pubblici*.

AMMENDA. Può aver luogo nelle materie criminali e correzionali, 29 — Nelle prime non può esser mai ingiunta come pena principale, 30. — Uso cui le ammende son destinate, 35. — Valore di quella di polizia, 39. — Compete per riscuoterle la coazione personale, 48. — Quando l'impossibilità di pagarle liberi il condannato, 49 — Ved. *CASSA delle ammende* — *DANNI ed interessi* — *SPESE*.

Leggi penali

O

AM-

- AMMINISTRAZIONI. Ved. UFFIZIALI *pubblici*.
 AMNISTIA. Ved. RECIDIVA — REITERAZIONE.
 ANIMALI. Ved. PROPRIETÀ.
 ANNONA. Ved. UFFIZIALI *pubblici*.
 APPALTI. Ved. UFFIZIALI *pubblici*.
 ARCHIVJ. Involamento o sottrazione di carte che son riposte negli archivj, nelle cancellerie, o in altri pubblici depositi, 247 a 252.
 ARGINI. Ved. ACQUE.
 ARINGHE. Ved. INGIURIE.
 ARMI. Che s'intende sotto il nome di *armi*, 148. — Loro distinzione in *proprie*, *improprie* e *vietate*, *ivi* — Licenza bisognevole per la costruzione, asportazione e detenzione di queste ultime, 150 e 151. — Pena de' trasgressori, *ivi*.
 ARRESTO. Pena cui soggiaccion coloro che illegalmente eseguono o facilitano l'arresto delle persone, 169. — Circostanze che l'aggravano, la minorano, 170 a 172. — Pena de' pubblici uffiziali che non deferiscono a' legittimi richiami avverso le detenzioni arbitrarie, 238. — Ved. CARCERIERI.
 ARSENALI. Ved. INCENDIO.
 ARTEFICI. Ved. FRODE.
 ARTIGLIERIA. Ved. INCENDIO.
 ASSICURAZIONE. Ved. PEGNI.
 ASSOCIAZIONE. Quando è *illecita*, 305. — Pene prescritte contro coloro che la compongono, e contra i proprietarj della casa in cui si riunisce, 306 a 308. — Quando prende il nome di *setta*, e come si puniscono in tal caso i suoi membri; quei che ne conservano gli emblemi, carte o distintivi; ed i possessori del luogo di riunione, 309 e seguenti — Ved. BANDE *armate*.
 ATTACCO. Ved. RESISTENZA.
 ATTENTATO. Quando si reputa esistente quello che ha per oggetto la distruzione o cambiamento del Governo, 124. — Attentati ed oltraggi contro il pudore, 339; e contro il pubblico costume, 345. — Ved. CORRUZIONE — FAMIGLIA *regnante*.
 ATTI *arbitrarj*. Pene ordinate contro i loro autori, 254 a 256. — Ved. CARCERIERI. ATTI

Tavola Alfabetica.

217

ATTI turpi. Pene alle quali dan luogo, 345.

AUTORITA' pubblica. Usurpazione, o sia uso illegale de' suoi mezzi e poteri fatto da' privati, sia contro le persone, sia rispetto a' beni, 168. — Abuso della pubblica autorità, 196 e seguenti. — Ved. ARRESTO — UFFIZIALE pubblico.

AVVOCATI. Criminosità del patto che loro attribuisce in compenso delle fatiche una parte dell' oggetto controverso, 207. — Abbandono del proprio cliente per passare alla difesa de' suoi avversari, 208. — Oscitanza ed omessione frodolenta che produce la perdita della causa, o la prescrizione di un legittimo gravame, 209. — Altri casi di prevaricazione degli avvocati, 210 e seguenti.

B

BEVANDE nocevoli. Ved. VENDITA.

BOLLI. Ved. FALSITA'.

BAGNI. Ved. FERRI.

BANCAROTTA. Sue conseguenze penali nel caso che sia frodolenta, 321.

BANDE armate. Disposizioni contro i loro organizzatori, complici e fautori, 133 a 136 — Mezzi per esentarsi dalla pena, 137 e seguenti. — Ved. COMITIVA armata.

BASTIMENTI. Pena dovuta a color che ne cagionino la sommersione, 442. — Ved. INCENDIO.

BESTEMMIA. Ved. REATI.

C

CERUSICI. Ved. UFFIZIALI di sanità.

CHIAVI false. I furti commessi colle medesime sono qualificati, 405. — Ordigni compresi sotto il loro nome, 407.

CENSURAZIONE. Per quali oggetti dee di regola accompagnar le condanne nascenti da misfatto o delitto, 44. — Quando ha luogo nelle contravvenzioni di polizia, *ivi*. — Uso del prezzo degli

og-

- oggetti confiscati, 45. — Confiscazione di sostanze medicinali vendute in disprezzo de' regolamenti amministrativi, 401. — Quella di falsi pesi e misure, 434; degli strumenti di frode, 435; e degli oggetti caduti in contravvenzione di polizia, 467. — Ved. *CASSA delle ammende*.
- CADAVERI. Disposizioni relative alla loro sepoltura affrettata o non autorizzata, 393. — Occultazione del cadavere di persona morta per effetto di un reato, 394. — Ved. OMICIDIO.
- CALUNNIA. Come si puniscono coloro che se ne rendono colpevoli in materia criminale o correzionale, 186.
- CANCELLERIA. Ved. ARCHIVJ.
- CANTIERI. Ved. INCENDIO.
- CARCERIERI. Soggetti a punizione, ricevendo un arrestato senza ordine legale, 239. — Atti arbitrarij, sevizie ed irregolari restrizioni da essi praticate verso i detenuti, 240.
- CASSA delle ammende. Disposizioni per organizzarsi in ogni provincia o valle, 35. — Proventi che vi si debbono versare, *ivi*, 45 e 167.
- CASTRATURA. Pena di questo misfatto, 364.
- COAZIONE personale. Ved. AMMENDI — MALLEVERIE — SPESE.
- COMITIVA armata. Qual sia, 154. — I reati che commette, si considerano come accompagnati da pubblica violenza, 155. — Quando i suoi componenti possono meritare il beneficio di evitar la pena, 156 e 157. — Stabilitamenti pe' loro complici e ricettatori, 159 e 160.
- CONTRAVVENZIONI. Cosa sono, 2. — Quando si dà luogo a quelle che riguardano l'ordine pubblico, 461; a quelle che concernono le persone, 462; o a quelle che han per oggetto l'altrui proprietà, 463. — Pene prescritte per le contravvenzioni, 464 e 465. — Valutazione de' motivi di scusa, 466.
- CORRUZIONE. Qual ne sia la pena, quando si usi per ottenere o distornare i suffraggi de' rappresentanti comunali, 167. — Corruttori degli o-

- fiziali pubblici , 203. — Persone che abitualmente facilitano il libertinaggio o la corruzione de' minori , 332 e 344. — Ved. PROSTITUZIONE.
- COSPIRAZIONE. In qual caso quella che è diretta contro il Governo , dee riputarsi esistente , o soltanto progettata , 125 e 126.
- CUSTODI. Ved. CARCERIERI — FUGA — SUGGELLI.
- COMMERCIO . Dove e per quai cose ne è vietato l'esercizio a' comandanti militari , agl' Intendenti ed a' sottindendenti , 224 e 225. — Ved. BANCA-ROTTA.
- COMPLICITA'. Principj che ne regolano i gradi e la punizione , 74 a 77. — Ved. BANDE *armate* — COMITIVA *armata*.
- CONCUSSIONE. Ved. UFFIZIALI *pubblici*.
- CONDANNATI. Ved. FUGA.
- CONDANNE. Quando e dove dee aver luogo la loro affissione per estratto , 20. — Non posson pregiudicare alle restituzioni , ed a' danni ed interessi , 46. — Ved. DANNI *ed interessi* — PENE.
- CONGIUNTI. Fra quali di essi non si dà azion penale per le sottrazioni e pe' danni recati alle proprietà , 455. — Casi in cui cessa questo beneficio , ivi e seguenti.
- CONFINO. Natura di questa pena correzionale , 24. — Suoi gradi , e maniera di computarne i giorni , 26 e 40.

D

- DIVISA. Ved. USURPAZIONE.
- DONI. Son punibili , quando tendono a corrompere i pubblici uffiziali , 19). — Ved. UFFIZIALI *pubblici*.
- DONNE *incinte*. Ved. PENE — REATI.
- DAZZI. Caso in cui se ne imponga un nuovo , o si alteri la tassa degli antichi da qualche pubblico uffiziale , 229.
- DANNI *ed interessi*. Ogni condanna vien pronunziata senza pregiudizio del loro risarcimento , e delle restituzioni , 46. — Per l' uno e per le altre com-

- competete la coazione personale, 48. — Loro preferenza alla confiscazione ed alle ammende, qualora i beni del condannato sieno insufficienti, 50. Ved. CONGIUNTI — PROPRIETÀ — REATI.
- DEVASTAZIONE. Come se ne puniscono gli autori, e quei che vi prendon parte, 130 a 132.
- DETERIORAZIONE. Ved. PROPRIETÀ.
- DETEZIONE. Dove ed in qual forma debbe espiarsi questa pena di polizia, 36, 37. e 40.
- DEPOSITO. Ved. FRODE.
- DANARO *pubblico*. Ved. UFFICIALI *pubblici*.
- DEMENTIA. Ved. PENE — REATI.
- DELITTO. Cosa sia, 2. — Ved. RECIDIVA — REITERAZIONE.
- DECORAZIONE. Ved. USURPAZIONE.
- DECAPITAZIONE. Ved. MORTE.
- DIGHE. Ved. ACQUE.
- DIRITTI. Ved. VIOLENZA.
- DISCORSI. Come se ne puniscono gli autori, quando son diretti contro il Governo, 140 e 142. — Effetti di quelli con cui si promuove la resistenza o l'attacco alla forza pubblica, 185.

E

- EDIFICIZIO. Ved. INCENDIO.
- ERGASTOLO. In che consiste questa pena, e dove si debba espiare dalle donne, 7. — Effetti della condanna all'ergastolo relativamente a' beni de' condannati, ed alla facoltà di acquistare e di comparire in giudizio, 16. — Alimenti loro dovuti dagli eredi, *ivi*.
- ESEMPIO *pubblico*. In che consiste, e quanti ne sono i gradi, 6. — Quando si dee aggiugnere alla pena di morte, *ivi*.
- ESILIO. In che consiste l'*esilio dal regno*, 13. — Esso è *perpetuo* o *temporaneo*, *ivi*. — Durata di quest'ultimo, *ivi*. — In che consiste l'*esilio correzionale*, quali ne sono i gradi, e come se ne calcolano i giorni, 25, 26, e 40.
- ESTORSIONE. Ved. UFFICIALI *pubblici*. FAL-

F

FALLIMENTO. Come si punisce allorchè è *semplice*, 320. — Ved. BANCAROTTA.

FALSITA'. Produzione di false carte in affari civili o penali, 187 e 195. — Regole per la falsità delle monete, 263 a 271; per quella di polizze, fedi di credito, cedole e carte ministeriali, suggelli, bolli e marchj, 272 a 286; per quella di pubbliche scritture, 287 a 292; per quella di scritture private, passaporti, fogli d'itinerario e certificati, 293 e seguenti. — Ved. PERITI — TESTIMONI.

FAMIGLIA *regnante*. Quali ne sono i membri, 122. — Pena dell'attentato o cospirazione contro di essi, *ivi*.

FANCIULLI. Pene per la loro occultazione o soppressione, per la sostituzione di uno ad un altro, e pe' parti supposti, 346. — Inadempimento dell'obbligo di dichiararne la nascita all'uffiziale dello stato civile, 347. — Disposizioni circa il loro abbandono, esposizione, o ritrovamento, 403 a 406. — Ved. UFFIZIALI *dello stato civile*.

FAVORE. Quando reputasi punibile l'influenza o il favore che si spaccia di godere presso i pubblici uffiziali, 206.

FEDI *di credito*. Ved. FALSITA'.

FERITE. Pena per quelle che si recano a' ministri dell'altare, 95: a' pubblici funzionarj, 175 e seguenti. — Quali sieno le ferite *gravi*, 356 a 360; quali le *lievi*, 361 e seguenti. — Disposizioni penali per entrambe, *ivi*. — Quando sono non imputabili, o pure diconsi *involontarie*, 372 a 376. — Circostanze che le rendono scusabili, 377 e seguenti. — Pena delle levatrici ed uffiziali di sanità, che non le rivelano all'autorità competente, 392. — Ved. CASTRATURA — PERCOSSE.

FERRI. Essenza di questa pena, 8. — Quando e come viene espiata ne' bagni, o nel presidio, *ivi*

ivi. — Gradi della medesima, 9. — Dove debbono espiarla le donne, 10. — Sue conseguenze circa i beni ed i diritti civili del condannato; circa gli alimenti dovuti a lui ed alla sua famiglia; e circa gli stranieri, 17 e 19. — Ved. INTERDIZIONE — MALLEVERIA — STRANIERI.

FIGURE. Ved. IMMAGINI.

FOGLI *periodici*. Ved. INGIURIE.

FORCHE. Ved. MORTE.

FORZA. Uso illegittimo della forza armata, sia di terra, sia di mare, 127 e 128. — Resistenza o attacco contro la forza pubblica, 178 a 184. — Pena di coloro che lo han provocato con discorsi o scritti, 185. — Pena degli ufiziali militari che, richiesti dall' autorità civile, ricusano di prestar la forza da essi comandata, 242. — Ved. PENE — REATI — RESISTENZA.

FRATTURA. Rende qualificato il furto, 405. — In che consiste, 466.

FRODE. Diversi modi di commetterla, 430. — Quando ha luogo rispetto al deposito tanto volontario, che necessario, alle intraprese e manifatture, alle carte sottoscritte in bianco, ed alla vendita di cose fungibili, *ivi.* — Quando è *qualificata*, e come viene punita in tal caso, 431 a 434. — Frode *semplice* e sua pena, 435.

FUGILAZIONE. Ved. MORTE.

FUGA. Disposizioni penali pe' prigionieri e condannati che fuggono; per le loro scorte e custodi, sieno complici, sieno negligenti; e pe' loro ricettatori, 253 a 260.

FUNZIONARIJ. Ved. UFFIZIALI *pubblici*.

FUNZIONI. Ved. USURPAZIONE.

FURORE. Ved. PENE — REATI.

FURTO. Pene per quello di vasi o suppellettili sacre, 97 a 99; e per quello che si esegue con rottura di suggelli, 249. — Divisione de' furti in, *qualificati* e *semplici*, 407. — Quando son qualificati per la violenza, 408; pel valore, 409 per la persona, 410; pel tempo e pel luogo 411 e 412;

e 412; pel mezzo, 413. — Applicazione della pena a' furti semplici, ed a ciascuna sorta de' qualificati, 417 a 425. — Ved. ARCHIVJ — CHIAVI false — FRATTURA — SCALATA.

G

GIOCO. Divieto di stabilire case pubbliche di gioco senza autorizzazione del Governo, e pena de' contravventori, 318.

GIUSTIZIA. Ved. REATI — UFFIZIALI pubblici.

GRAZIA del Principe. Ved. REGIDIVA — REITERAZIONE.

GUASTO. Ved. PROPRIETA'.

GUERRA civile. Pena contro quei che l'eccitano, o vi prendon parte attiva, 129 a 132.

I

IMMAGINI. Pene stabilite contro coloro che calpestaro o infrangono le sacre immagini, 96; o pure quelle del Re e della real famiglia, 141 — Pene per la distribuzione di quelle che offendono la religione, il Governo, il costume o l'onor de' privati, 315. — Divieto di affigere immagini o disegni, senza autorizzazione, 316. — Ved. REATI.

INCANTI. Ved. VENDITA.

INCENDIO. Con qual pena è punito quello de' sacri tempj, 92; quello di un arsenale o oggetti di artiglieria, 437; quello di un cantiere o di una nave da guerra, *ivi*; e quello di edifizj abitati o non abitati, di poderi e di derrate, 438 a 440. — Incendj cagionati dallo scoppio di una mina, 441. — Altre disposizioni circa gli autori di questo reato, 443 e seguenti.

INDENNITA'. Liquidazione di quelle che son dovute da' colpevoli, 47. — Divieto di pronanziansene l'applicazione a qualunque opera, *ivi*.

INDULTO. Ved. REGIDIVA — REITERAZIONE.

* *

IN-

INFAMIA. Effetti di quella che deriva da' reati, 1.

INFLUENZA. Ved. FAVORE.

INGIURIE. Disposizioni per quelle che si commettono contro i pubblici funzionarij, 174 e seguenti. — In che consiste l'*ingiuria*, 365 — Sua diversa pena secondo le conseguenze che ne derivano, e le circostanze delle persone, del tempo e del luogo, 366. — Quando prende il nome di *libello famoso*, 367. — Ingiurie contenute ne' fogli periodici, o nelle aringhe e scritti legali, 368 a 370. — Ingiurie nascenti dalla rivelazione di segreti, 371.

INTENDENTI. Ved. COMMERCIO.

INTERDIZIONE. Qual sia l'interdizione da' pubblici uffizj, 14. — Quale l'interdizione patrimoniale, 15. — Entrambe vanno incluse nella condanna a ferri o alla reclusione, 17. — La relegazione include soltanto la prima, 18. — In che consista l'interdizione a tempo, 27. — Quando e per quai diritti debba esser sempre aggiunta alle condanne correzionali, 28. — Ved. RELEGAZIONE.

L

LEGGI *da guerra*. Ved. FORZA.

LEGGI. Concerti tra' pubblici funzionarij per impedirne l'esecuzione, 227 e 228. — Osservanza di quelle che riguardano materie non regolate dalle *leggi penali*, 470.

LEVATRICI. Ved. ABORTO — FERITE — PERCOSSE — SEGRETI.

LIBELLO *famoso*. Ved. INGIURIE.

LIBERTINAGGIO. Ved. CORRUZIONE — PROSTITUZIONE.

LIBRI. Trasgressione de' regolamenti per la loro stampa o introduzione nel regno, 313 — Accrescimento di pena secondo le circostanze, 314. — Ved. PRIVATIVA.

LOTTERIE. Quando ne è proibito lo stabilimento, ed a quali pene dà luogo, 318.

M

MALLEVERIA. È una pena comune alla giustizia criminale e correzionale, 29. — Suo oggetto, principio e durata, 31. — Quando si può esiger la somma per cui dee prestarsi, *ivi*. — Effetti risultanti dal non potersi prestare, 32 e 33. — Condanne cui dee sempre aggiungersi, come la reclusione, i ferri ec., 34. — Destino del danaro che ne proviene, 35. — Importo delle pleggerie per osservanza di obblighi imposti dalla polizia, 43. — Coazione personale competente pel riscuotimento delle malleverie, 48. — Ved. *CASSA delle ammende* — *DANNI ed interessi* — *SPESE*.

MANDATO in casa. È una pena di polizia, 36. — Modo di eseguirla, e sua durata, 38 e 40. Ved. *SENTENZE*.

MANIFATTURE. Violazione de' regolamenti diretti ad incoraggiarle o perfezionarle, 322. — Ved. *PRIVATIVA*.

MARCHJ. Ved. *FALSITA'*.

MASSACRO. Pena di questo misfatto, 130 a 132.

MATRIMONIO. Reità di coloro che ne contraggono un nuovo, mentre sono stretti da' ligami di un altro, 331. — Ved. *ADULTERIO*.

MEDICAMENTI. Ved. *SOSTANZE medicinali*.

MEDICI. Ved. *UFFIZIALI di sanità*.

MENDICITA'. In quai casi si dice *improba*, e come vien punita, 300 e seguenti.

MERCANZIE. Ved. *PRIVATIVA*.

MINA. Ved. *INCENDIO*.

MINACCE. Loro diversa punizione, secondo il diverso modo di eseguirla e'l loro diverso oggetto, 161 a 163. — Disposizioni per quelle che sono dirette contro i pubblici uffiziali, 173 e seguenti.

MINOR ETA'. Ved. *PENE* — *REATI*.

MISFATTO. Sua definizione, 2. — In qual caso si dice *mancato* o *tentato* 69 e 70. — Classificazione de' misfatti di lesa Maestà, 120 e 121. — Obbligo

- go di rivelarli al governo; persone che ne sono esenti, ed effetti che risultano dall'adempimento o inadempimento del medesimo, 143 a 146. — Misfatti accompagnati da violenza pubblica, 147 e seguenti. Ved. REATI — RECIDIVA — REITERAZIONE — TENTATIVO — VIOLENZA.
- MONETE. Ved. FALSITA'.
- MONUMENTI. Quando e come ne vien punita la violazione, l'abbattimento o la deteriorazione, 261 e 262.
- MORTE. È una pena criminale, 3. — Debbe essere eseguita in luogo pubblico, 5. — In quai casi si esegue colla decapitazione, o pure col laccio sulle forche, o colla fucilazione, *ivi*. — Quando si debba eseguire con pubblico esempio, 6. — Ved. ESEMPIO pubblico.
- MUSICA. Ved. PRIVATIVA.

O

- OCCULTAZIONE *di fanciulli*. Ved. FANCIULLI.
- OPPERTE. Son punibili, quando tendono a corrompere i pubblici uffiziali, 199. — Ved. UFFIZIALI pubblici. — VENDITA.
- OLTRAGGI. Ved. ATTENTATO — INGIURIE.
- OMICIDIO. Sua distinzione *in parricidio, infanticidio, veneficio*, premeditato, e semplicemente volontario, 348 a 351. — Pene prescritte per ciascuna specie, 352 a 355. — Necessità di legittima difesa, per cui non sono imputabili, 373 e 374. — Disposizioni per gli omicidj involontarij, 375 e 376. — In quai casi gli omicidj sono o non sono scusabili, e regole per quelli che son commessi in rissa, 377 a 391. — Loro occultazione, 392.
- ORDINANZE. Ved. SENTENZE.

P

PAROCO. Pena di cui si rende meritevole, trasgredendo l'articolo 81 delle *leggi civili*, 245. — Ved. *UFFICIALI dello stato civile*.

PARTO. Ved. *FANCIULLI*.

PASSAPORTI. Ved. *FALSITA'*.

PATROCINATORI. Regole per punire la loro frode e prevaricazione, 207 a 212. — Ved. *AVVOCATI*.

PEGNI. Autorizzazione necessaria per tener case di prestito sopra pegni o assicurazioni, e pena de' trasgressori, 319.

PENE. Loro divisione in *criminali*, *correzionali* e *di polizia*, 1. — Niuna pena è infamante, *ivi*. — Quali sieno le criminali, 3. — Quali sieno le correzionali, 21. — Quali sien quelle di polizia, 36. — Pene comuni alla giustizia criminale e correzionale, 29; alla correzionale e di polizia, 40 a 43; ed alla criminale, correzionale e di polizia, 44 e seguenti. — Quando comincia l'esecuzione delle pene, 52. — Metodo da tenersi nel caso che se ne debbano cumular due o più, 53 e 54. — Regole pel passaggio dalla pena più grave alla più lieve, o viceversa, 55 a 59. — Regole per l'applicazione delle pene stabilite dopo il reato; per quelle dovute alle donne incinte ed a' maggiori di settant'anni; e per quelle de' reati commessi da' dementi o furiosi, o da' minori di nove, quattordici o diciotto anni, 60 e seguenti. — Ved. *AMMENDA* — *CONFINO* — *CONFISCAZIONE* — *DETENZIONE* — *ERGASTOLO* — *ESILIO* — *FERRI* — *INTERDIZIONE* — *MALLEVERIA* — *MANDATO in casa* — *MORTE* — *PRIGIONIA* — *REATI* — *RECLUSIONE* — *RELEGAZIONE* — *RIPRENSIONE pubblica*.

PERCOSSE. Quale ne sia la pena, quando si commettono in persona di pubblici funzionarj, 175 e seguenti. — Loro divisione in *gravi e leggieri*, e regole per punir le une e le altre, 356 a 363. — In quai casi non sono imputabili, o dicon-

- consi involontarie ; 372 a 376. — Quando sono scusabili , 377 e seguenti. — Obbligo di rivelarle imposto agli ufiziali di sanità ed alle levatrici , 392. — Ved. FERITE.
- PERITI. Quando son puniti come falsi testimonj , 194.
- PIRATERIA. Vien punita secondo le circostanze che l'accompagnano , 119.
- PITTURA. Ved. PRIVATIVA.
- PLEGGERIA. Ved. MALLEVERIA.
- POLIZIA. Compete alla polizia amministrativa il pubblicare regolamenti per la conservazione della pubblica tranquillità e del buon ordine , 467. — Ved. CONTRAVVENZIONI.
- POLIZZE. Ved. FALSITA'.
- PONTI. Pena stabilita per la loro distruzione , 442.
- PRESIDIO. Ved. FERRI.
- PREVARICAZIONE. Ved. AVVOCATI — PATROCINATORI.
- PRIGIONI. Ved. FUGA.
- PRIGIONIA. È una pena correzionale , 21. — Lavori di cui i detenuti son costretti ad occuparsi , 22. — Uso del prodotto di tai lavori , 23. — Gradi della prigionia , e modo di calcolarne i giorni , 26 e 40.
- PRIVATIVA. Proibizioni che ne derivano , sia che venga concessuta per mercanzie e manifatture , o pure per libri , pittura , musica ed altri oggetti di scienze o di arti , 322 e seguenti. — Pene pe' contravventori , *ivi*.
- PROMESSE. Son punibili , quando tendono a corrompere i pubblici ufiziali , 199. — Ved. UFIZIALI *pubblici*.
- PROPRIETA'. Teoria penale circa i danni , guasti e deteriorazioni che possono arrecarsi alle proprietà , 445 a 454. — Ved. CONGIUNTI.
- PROSTITUZIONE. Persone che , eccitandola o favorendola ne' giovani di età minore , rendono colpevoli , 332 e 344. — Modo di punirla , *ivi*.

R

RATTO. Stabilimenti penali relativi a questo reato, 337 a 343.

REATI. Circostanze che fan riputarli inesistenti, 61 e 62. — In quai casi e per quai motivi si rendono scusabili, 63 e seguenti. — Reati contro il rispetto dovuto alla religione, 92 a 104. — Classificazione di quelli che son diretti contro la sicurezza esterna dello Stato, 105 a 118; o contro la sua sicurezza interna, 120 a 126. — Reati che attaccano l'interesse pubblico, 147 e seguenti. — Reati degli uffiziali dello stato civile, 244. — Quelli contro la fede pubblica, 263 e seguenti. — Reati relativi al gioco ed al commercio, 318 e seguenti. — Reati che attaccan l'ordine, l'onore e la pace delle famiglie, 326 a 345. — Reati contra i particolari, 348 e seguenti. — Teoria penale per quelli che attaccano le proprietà, 407 e seguenti. — Reati militari, 469 — Ved. MISFATTI — PENE — SEGRETI — TENTATIVO.

RECIDIVA. Quando ha luogo, 78. — Aumento o cumulo di pene, che ne risulta pe' misfatti, 79 a 82. — Modo di punirla pe' delitti e per le contravvenzioni, 83 e 84. — Quando l'indulto o la grazia del Principe sia giovevole a' recidivi, 89 e 90. — Ved. REITERAZIONE.

RECLUSIONE. Importanza e durata di questa pena, 11. — Effetti della medesima rispetto al patrimonio de' condannati, a' loro diritti civili, ed agli assegnamenti che debbon farsi in favor loro e della loro famiglia, 17. — Sue conseguenze riguardo ai forestieri, 19. — Ved. INTERDIZIONE — MALLEVERIA — STRANIERI.

REGOLAMENTI. Pene de' funzionarj giudiziarij che ne facciano in materie amministrative, e de' funzionarj amministrativi che ne facciano in materie giudiziarie, 231. — Ved. POLIZIA.

Rai-

- REITERAZIONE. In che consiste 85. — Pene cui son soggetti i reiteratori di misfatti, quelli di delitti e quelli di contravvenzioni 86 a 88. — Quando possan profittare dell'ammistia o indulto sovrano, 89 e 91. — Ved. *RECIDIVA*.
- RELEGAZIONE. Come si esegue una tal pena, e quanto dura, 12. — Qualità e durata della interdizione che ne risulta, 18. — Ved. *INTERDIZIONE*.
- RELIGIONE. Ved. *IMMAGINI* — *REATI*.
- RESISTENZA. Suoi effetti penali, allorchè viene opposta alla pubblica forza o a' pubblici uffiziali, 178 a 185. — Ved. *DISCORSI* — *FORZA* — *SCRITTI*.
- RESTITUZIONI. Ved. *DANNI ed interessi*.
- RESTRIZIONI. Ved. *CARZIERI*.
- RICETTATORI. Ved. *COMITIVA armata* — *FUGA*.
- RIPRENSIONE pubblica. Si può aggiugnere alle condanne correzionali e di polizia, 41. — Chi è autorizzato a farla, *ivi*. — Pena di coloro che non l'accolgono con rispetto, 42.
- RISSA. Ved. *OMICIDIO*.
- RIUNIONE sediziosa. Ved. *BANDE armate*.

S

- SACCHIEGGIO. Pena cui soggiacciono i suoi autori, 130 a 132.
- SCALATA. Quando ha luogo quella che qualifica il furto, 408.
- SCORTA. Ved. *FUGA*.
- SCRITTI. Disposizioni per quelli che tendono a provocar la sedizione, o il malcontento verso il Governo, 140 e 142; o pure l'attacco e resistenza alla pubblica forza, 183. — Reità di coloro che esercitano senza legittimo permesso il mestiere di affiggere o proclamare scritti stampati, 316. — Ved. *INGIURIE* — *LIBRI* — *PRIVATIVA*.
- SCRITTURE. Ved. *FALSITA'*.
- SEGRETI. Rivelazione di quelli che interessano lo Stato, 110 a 113: e di quelli che sono affidati agli uffiziali di sanità, levatrici o altre persone a cau-

Tavola Alfabetica.

225

a causa della lor professione, 371. — Ved. INGIURIE.

SENTENZE. Impedimento della loro esecuzione, come pure di quella di ordinanze o mandati, 230.

SEPOLCRI. Ved. MONUMENTI.

SEPOLTURA. Ved. CADAVERI.

SEQUESTRO. Ved. ARRESTO.

SETTA. Ved. ASSOCIAZIONE.

SEVIZIE. Ved. CARCERIERI.

SOPPRESSIONE *di fanciulli*. — Ved. FANGIULLI.

SOSTANZE *medicinali*. Ved. CONFISCAZIONE — VENDITA.

SOTTINTENDENTI. Ved. COMMERCIO.

SPESE. È accordata pel loro conseguimento la coazione personale, 48 — Quando e come cessi per quelle che son dovute allo Stato, 49.

STAMPA. Ved. LIBRI.

STATO. Ved. MISFATTI — REATI.

STATUE. Ved. MONUMENTI.

STRANIERI. Quando sien condannati a' ferri o alla reclusione: terminata questa pena, debbono esser banditi dal regno, 20.

STUPRO. Principj che ne regolano la punizione, 353 a 345. — Pene pe' genitori che uccidono, feriscono o percuotono la figlia o il complice colti in flagranza, 388.

SUBORNAZIONE. Ved. TESTIMONI.

SUGGELLI. Conseguenze penali risultanti dalla loro rottura, 247 e seguenti. — Colpevole negligenza de' loro custodi, *ivi*. — Ved. FALSITA' — FURTO.

SUPPELLETILI *sacre*. Ved. FURTO.

SUSSISTENZE. In qual caso e con qual pena la loro mancanza rende punibili i provveditori delle armate, 219. — Ved. UFFICIALI *pubblici*.

T

TENTATIVO. Quando prenda il nome di *misfatto mancato*, o pure di *misfatto tentato*, 69 e 70. — Come si punisce in entrambi i casi, *ivi* ed articoli seguenti.

Leggi penali

P

TE-

TESTIMONJ. Punizione della falsa testimonianza in materie civili, criminali, correzionali e di polizia, 187 e seguenti. — Subornazione de' testimonj, 192. — Ved. FALSITA' — PERITI.

TITOLI. Ved. USURPAZIONE.

TRANQUILLITA' pubblica. Ved. POLIZIA amministrativa.

TRUPPA. Ved. FORZA.

U

UFFICIALI pubblici. Principj relativi alla loro corruzione, ed alle concussioni ed estorsioni da essi commesse, 196 a 205. — Principj che concernono le loro malversazioni, o sia il caso in cui sottraggano o distornino il pubblico denaro; o pure prendano un privato interesse nelle aggiudicazioni, appalti, amministrazioni ed altri affari che sono incaricati di dirigere o eseguire, 213 a 218. — Loro reati circa la pubblica annona, o le sussistenze militari, 219 e 221; e circa la vendita o incanti delle pubbliche proprietà, 222. — Quando è loro vietato di esercitare il commercio, 224 e 225. — Regole per l'abuso di autorità contro l'interesse pubblico, 226 a 252; contro i privati 233 a 257; e rispetto a' detenuti, 258 a 241. — Rifiuto di far agire la forza armata, o di render giustizia, 242 e 245. — Ved. COMMERCIO — DAZI — FAVORE — FERITE — INGIURIE — LEGGI — MINACCE — PERCOSSE — REGOLAMENTI — RESISTENZA — SENTENZE — SUSSISTENZE — VIOLENZA.

UFFICIALI militari. Ved. COMMERCIO — FORZA.

UFFICIALI di sanità. Ved. ABORTO — FERITE — PERCOSSE — SEGRETI.

UFFICIALI dello stato civile. Pene cui van soggetti, allorchè violano le solennità prescritte dalle leggi, 244.

UNIFORME. Ved. USURPAZIONE.

USURPAZIONE. Pene prescritte per quella di titoli, funzioni, divise, decorazioni o uniformi, 164 e 165;

165; ugualmente che per quella de' poteri della pubblica autorità; 168 e seguenti. — Quando l'usurpazione d' immobili è *qualificata* o *semplice*, 427. — Come si punisce nell' uno e nell' altro caso, 428 e 429. — Ved. ARRESTO — AUTORITA'.

V

VAGABONDITA'. Quali sieno i vagabondi, e loro punizione, 300 e seguenti.

VASI *sacri*. Ved. FURTO.

VENDITA. Reità di coloro che negl' incanti de' beni pubblici allontanano gli obblatori con promesse o minacce, o colla produzione di supposte offerte, 222. — Pena di quei che vendono bevande o sostanze venefiche, o nocevoli alla salute, 400 e 401 — Ved. FRODE.

VENDITORI. Ved. FRODE.

VIOLAZIONE. Come si punisca quando riguarda i luoghi di pubblica custodia, 353 e seguenti. — Violazione di monumenti pubblici, 261.

VIOLENZA. Quando si dice *pubblica*, 147. — Accrescimento di pena pe' misfatti che son da questa accompagnati, 149. — Violenza con cui si impedisce l'esercizio degli altrui diritti, 166 — Regole per quella che si usa contro i pubblici uffiziali, 173 e seguenti; e per quella che si commette da costoro nell'esercizio delle proprie funzioni, 237. — Ved. COMITIVA *armata*.

VISITE. Le domiciliari non posso eseguirsi che ne' casi e nel modo prescritto dalle leggi, 233. — Pene de' trasgressori, *ivi*.

FINE DELLA TAVOLA.

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MUSEUM
OF
NATURAL
HISTORY
NEW YORK

VOLUME
XV
PART
I
1900

CONTENTS

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MUSEUM
OF
NATURAL
HISTORY
NEW YORK

